

3.3 - ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

3.3.1 - Considerazioni generali

" Il 1986 è stato per l'agricoltura siciliana un anno poco favorevole. L'ulteriore flessione dei livelli di domanda interna e, in special modo, di quella estera hanno finito con l'aggravare, nel corso dell'anno, lo stato di precarietà e di crisi del settore": pertanto, "il consuntivo che in termini reali si può desumere è quello di una crescita zero nell'anno appena trascorso".

Tale grave situazione, messa in luce nell'annuale "Relazione sulla situazione economica della Sicilia" elaborata a cura della Direzione regionale della programmazione (1) avrebbe senz'altro richiesto, in un settore di estrema rilevanza per l'economia siciliana, un intervento dell'Amministrazione regionale caratterizzato da efficienza, razionalità e snellezza operativa, nonché da una nuova consapevolezza dell'insostituibile proprio ruolo di promozione e coordinamento delle azioni da attuare nell'ambito della competenza regionale esclusiva in materia di agricoltura.

Al contrario, i dati finanziari consuntivi dell'esercizio 1986 (di cui si effettuerà l'analisi in prosieguo), nonché i risultati ottenuti nell'esercizio dall'attività istituzionale dell'Assessorato (che si evidenzieranno nel successivo paragrafo), sono alquanto signi-

(1) v. pagg. 23 e segg.

ficativi dell'insufficiente livello di funzionalità che l'intervento pubblico regionale ha registrato nel settore.

Ciò premesso, conseguenziale sembra l'auspicio che si apportino sostanziali innovazioni alla legislazione di settore, sia nella componente tecnico-operativa che in quella amministrativa, al fine di eliminare l'attuale quadro di frammentazione che incide notevolmente sulla unitarietà d'indirizzo e sui tempi decisionali.

La Corte ha ripetutamente sottolineato in precedenti relazioni che il riordinamento della legislazione agraria costituisce il primo nodo da risolvere con priorità assoluta. Più volte, infatti, si è sostenuto che gli interventi a sostegno del mondo rurale potranno risultare efficaci solo se si provvederà con urgenza alla razionalizzazione del complesso sistema delle norme emanate nel tempo dalla Regione siciliana. Si rammenta che, nel lontano 1979, fu istituita una apposita commissione di studio con l'incarico di procedere con urgenza alla individuazione di notizie, dati ed elementi necessari al fine di procedere al riordino di tale normativa; tale commissione, alla scadenza assegnata, non riuscì ad espletare i suoi compiti, talchè fu ricostituita nel 1981 "ai fini di una pronta realizzazione della revisione e del coordinamento normativo in materia di agricoltura", ma finora non ha svolto alcuna attività, in quanto non risulta che sia stata mai riunita.

E' da segnalare, comunque, che tale esigenza può, oggi, considerarsi in parte superata a seguito della costituzione del gruppo di supporto tecnico previsto dalla legge regionale 3 gennaio 1985, n. 7, la cui attività ha notevolmente contribuito alla definizione della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13 che come si dirà, ha consenti-

to il riassetto organico della normativa sul credito agrario agevolato nonché il parziale riordino della legislazione agricola in Sicilia.

E' da evidenziare, comunque, che il riordinamento della legislazione di settore non può procedere disgiuntamente da un intervento volto ad adeguare la struttura organizzativa dell'Assessorato alle sempre più crescenti esigenze di vigilanza, coordinamento e programmazione, oltre che ai nuovi specifici compiti affidatigli da recenti leggi.

E tale disegno riformatore dovrebbe riguardare non solo l'Amministrazione centrale, ma soprattutto gli Uffici periferici (Ispettorati provinciali dell'Agricoltura, Ispettorati ripartimentali delle foreste, Ispettorati provinciali dell'alimentazione), attraverso i quali si procede ormai all'erogazione di notevole parte della spesa assessoriale. Proprio tale modulo gestorio decentrato va attentamente riconsiderato, tenuto conto della scarsa attivazione finanziaria riscontrabile nella gestione della spesa da parte di tali Uffici (2).

(2) Agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura nel 1986 sono stati trasferiti con aperture di credito fondi per 282.027 milioni; su tali somme sono stati assunti impegni per 29.626 milioni (10,5%) e disposti pagamenti per appena 16.222 milioni (9,75%). Peggiori si sono rivelati i risultati gestionali degli Ispettorati ripartimentali delle foreste: a fronte di assegnazioni di somme per 104.000 milioni, destinate alla concessione di contributi per opere di miglioramento fondiario (capitoli 56902, 56914, 56920, 56921), non risulta che sia stato disposto alcun pagamento.

In merito all'organizzazione dei servizi è da notare ancora che le strutture operative degli Uffici dell'Assessorato necessitano di un potenziamento quantitativo delle unità di personale il cui numero, a partire dall'entrata in vigore della legge regionale n. 7/1971, si è andato sempre più assottigliando a causa del continuo esodo: talchè, il personale in atto in servizio risulta insufficiente ad assicurare il corretto funzionamento degli uffici centrali e di molti uffici periferici, i cui compiti si sono, di contro, sempre più ampliati.

In particolare è da segnalare che non sono stati adeguatamente riorganizzati gli Ispettorati provinciali dell'alimentazione (trasferiti alla Regione con D.P.R. del 24 marzo 1981, n. 218), cui è spettato nel 1986 il compito di curare, entro termini perentori, l'istruttoria di circa 91.000 domande di aiuto alla produzione di grano duro (regolamento CEE 2835/77), nonchè di quasi 130.000 pratiche per l'erogazione dell'aiuto comunitario per la produzione dell'olio di oliva.

Ma, oltre al necessario incremento della dotazione organica di personale, sarebbe certamente alquanto proficua una più estesa "meccanizzazione" delle procedure (3) al fine dello snellimento degli "iter" burocratici attualmente alquanto lenti.

Il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1986 recava stanziamenti di competenza dell'Assessorato pari a complessivi 1.787.984 milioni (311.659 milioni relativi al titolo I e 1.476.324 milioni per il titolo II): gli stanziamenti definitivi sulla compe-

(3) Per tale tematica v. capitolo 3.1.1.

tenza sono stati invece pari a 2.633.795 milioni (353.609 di spese correnti e 2.280.126 di quelle in conto capitale), registrando pertanto un incremento del 47,3%. Tale notevole lievitazione è in massima parte da porre in connessione con l'avvenuta emanazione in corso d'esercizio di importanti provvedimenti legislativi di notevole contenuto finanziario, nel settore dell'agricoltura.

Tra questi, meritano particolare segnalazione la legge regionale 25 marzo 1986, n. 13 (intervenuta in materia di credito agrario) che ha autorizzato per il triennio 1986-1988 la spesa complessiva di 876.800 milioni, di cui 127.200 a carico dell'esercizio 1986, nonché la legge regionale 18 febbraio 1986, n. 2 che, per "interventi straordinari nel settore forestale" stanziava, per gli esercizi finanziari 1986 e 1987, la somma complessiva di 378 miliardi.

L'attività contrattuale dell'Amministrazione ha comportato l'assunzione di impegni di spesa per 557.655 milioni: l'esecuzione di 514 opere per un importo di 429.900 milioni è stata affidata in concessione amministrativa ad Enti locali e Consorzi di bonifica o all'Ente di sviluppo agricolo.

In tema di revisione dei prezzi contrattuali è da segnalare che, nel 1986, l'Amministrazione ha approvato 98 conteggi revisionali, che hanno comportato l'assunzione di impegni di spesa pari all'intero stanziamento di bilancio all'uopo previsto (capitolo 54004 - 18.179 milioni): non si è in grado, però, di quantificare l'onere effettivamente sostenuto in quanto a tale importo occorre aggiungere anche quello previsto, generalmente nella misura del 20% circa, nel quadro economico del progetto.

L'analisi finanziaria dello stato di previsione dell'Assessorato

evidenza che, nell'esercizio 1986, sono stati assunti, sulla gestione della competenza, impegni di spesa complessivamente ammontanti a 2.072 miliardi, pari al 78,6% delle previsioni definitive (2.634 miliardi), mentre i pagamenti in conto competenza sono stati di 378 miliardi, facendo registrare un tasso di attivazione finanziaria del 14,3% rispetto alle somme stanziati. Merita segnalazione, peraltro, la circostanza che, mentre per le spese correnti tale dato è pari al 49,3% (stanziamenti: 353.609 milioni - pagamenti: 174.364 milioni) per le spese in conto capitale il tasso di attivazione finanziaria è molto più modesto (8,9%); stanziamenti: 2.280.126 milioni - pagamenti: 203.943 milioni).

I residui passivi di nuova formazione assommano a 1.694 miliardi (di cui 126 derivanti dal titolo I e 1.568 dal titolo II) registrando un incremento di circa l'11% rispetto all'omologo dato del 1985 (1.524 miliardi). I residui passivi iniziali, pari a 2.092 miliardi, si sono ridotti a 1.259, evidenziando così un tasso di smaltimento pari al 26% circa. L'importo complessivo dei residui passivi al 31 dicembre 1986, è pari, pertanto, a 2.953 miliardi: tale dato, che ha subito un incremento del 41,2% rispetto a quello omologo del 1985 (2.092 miliardi), costituisce il 29% dei residui passivi globalmente registrati in campo regionale (10.121 miliardi).

Altro fenomeno da segnalare negativamente è quello delle disponibilità finanziarie che, a fine esercizio, hanno costituito economie di spesa: il già rilevante importo registrato nel 1985 (186 miliardi) si è più che triplicato nell'esercizio 1986, pervenendo a 561 miliardi di cui, oltre tutto, 508 derivano dalla gestione delle spese in conto

capitale.

3.3.2 - Attività istituzionale

a) Produzione agricola

Nel 1986, secondo i dati provvisori forniti dalla Direzione regionale della programmazione (4), la produzione lorda vendibile dell'agricoltura ha raggiunto in Sicilia i 4.486 miliardi, registrando un irrilevante incremento (1%) rispetto al 1985: se a tale profilo di "crescita zero" della produzione si aggiungono altre considerazioni - quali il persistente divario tra la dinamica dei costi e dei prezzi (che influisce ovviamente sul reddito dell'impresa agricola) e la costante perdita di quote di mercato, sia interno che estero, - si può delineare un quadro d'insieme del settore caratterizzato da un andamento economico quasi assolutamente statico.

Da quanto esposto emerge con ogni evidenza la necessità che l'intervento regionale nel settore orienti il proprio campo d'azione, prioritariamente e in maniera più incisiva, verso lo sviluppo della ricerca e della sperimentazione, il potenziamento dei servizi resi alle imprese agricole (formazione ed assistenza tecnica) ed il sostegno dei processi di trasformazione dell'apparato produttivo.

Al contrario, i dati del consuntivo del 1986 mettono in luce un tasso di attivazione finanziaria alquanto basso, pur se in linea con

(4) V. relazione sulla Situazione economica della Sicilia 1986 - pagg. XXIII e segg.

quello dell'intero Assessorato (5), e un'eccessiva consistenza dei residui passivi di nuova formazione che, rispetto a quelli complessivamente accertati al 31 dicembre 1985 (52.132 milioni), si sono quasi duplicati, raggiungendo l'importo di 101.693 milioni.

Tale dato, peraltro, anche se di scarso significato rispetto al totale dei residui passivi accumulati dall'Assessorato, tuttavia, nell'ottica di una finanza di trasferimento, qual è quella del comparto (6), rappresenta di certo un sintomo delle distonie insite nell'attuale regime gestionale rispetto alle finalità degli interventi finanziari.

Volgendo ora lo sguardo ai profili più rilevanti della gestione, occorre innanzitutto segnalare che, per quanto riguarda la ricerca e la sperimentazione, non si hanno sufficienti notizie in ordine ai risultati conseguiti dagli organismi regionali a ciò preposti in quanto, nonostante le richieste dell'Amministrazione, solo pochi istituti hanno fatto pervenire le relazioni sull'esito della attività svolta.

Relativamente, poi, alla realizzazione della "carta delle uti-

-
- (5) Pari al 18,7% (Pagamenti 34.009 milioni/Massa spendibile 181.368 milioni), che si riduce al 9,6% se ci si riferisce alla sola gestione di competenza.
Il tasso di attivazione finanziaria medio dell'Assessorato è pari al 19,6%.
- (6) Infatti i "trasferimenti" della rubrica sono pari al 95,5% delle intere disponibilità.

lizzazioni agricole e forestali dei suoli siciliani" prevista dalla legge regionale 21 agosto 1984, n. 50 (art. 10) (7) non può sottacersi che le Università interessate, nonostante i mezzi finanziari messi loro a disposizione (4 miliardi, di cui 1,5 già da tempo erogati), hanno appena iniziato i lavori preliminari e sono in attesa che l'Assessorato del territorio e dell'ambiente (il quale aveva già in corso l'appalto per l'esecuzione delle riprese aerofotogrammetriche su tutto il territorio regionale) fornisca i fotogrammi per la successiva fotointerpretazione,

Il settore dell'assistenza tecnica, rispetto al quadro fornito nella precedente relazione, non ha subito modifiche e, pertanto, sono da reiterare gli auspici di un potenziamento delle strutture operative costituite ai sensi della legge regionale 1° agosto 1977, n. 73, nonché di un maggiore impiego di risorse.

Relativamente, poi, all'attività di assistenza tecnica svolta dalle organizzazioni professionali di categoria, dalle associazioni di allevatori e dalle organizzazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativistico, è da porre in evidenza la note-

(7) E' noto che tale tipo di carta sostituirà le "carte vocazionali" di cui alle LL.RR. n. 24/1975, n. 36/1976 e n. 86/1982: tenuto conto che, a seguito delle modifiche apportate dalla L.R. n. 43/1985, essa dovrà fare solo riferimento alle "situazioni attuali" e non più anche alle "capacità d'uso" dei suoli siciliani, è evidente il notevole ridimensionamento che hanno subito nel tempo gli ambiziosi progetti originari.

vole lentezza con cui si procede nell'attuazione dei progetti-programma di cui all'art. 14 della citata legge regionale n. 73 del 1977 (8): ciò trova conferma nel fatto che sul capitolo 14710, il quale, per le predette finalità, prevede contributi per 700 milioni da erogare ai menzionati organismi, non sono stati disposti pagamenti nel corso dell'esercizio.

Non hanno trovato ancora attuazione gli interventi contributivi "una tantum" introdotti dall'art. 10 della legge regionale 3 gennaio 1985, n. 7, per favorire il funzionamento amministrativo della nuova organizzazione produttiva delle cooperative agricole e loro consorzi: infatti, gli impianti finanziati con la citata legge n. 7 non risultano ancora completati e, in mancanza di tale presupposto, non sono state utilizzate, negli esercizi finanziari 1985 e 1986, le risorse finanziarie disponibili sul capitolo 14716, ammontanti complessivamente a 10 miliardi (9).

Passando ora all'esame delle spese in conto capitale della rubrica 2, occorre sottolineare che nel corso del 1986 è proseguita, seppure a livelli di una appena sufficiente funzionalità, l'attività

(8) Tale lentezza è da imputare sia al complesso iter procedurale previsto dalla legge per l'elaborazione dei programmi, che a difficoltà operative incontrate.

(9) Su tale capitolo nel corso del 1986 non sono stati effettuati pagamenti, mentre i 4.950 milioni di residui passivi di formazione 1985 sono stati eliminati per perenzione amministrativa.

di concessione di contributi a cooperative ed organizzazioni di produttori per l'acquisto e l'impianto di apparecchiature, anche polivalenti, contro il gelo e per la difesa dagli squilibri termici (capitolo 54501) e per la effettuazione della lotta fito-sanitaria (capitolo 54505): sulla disponibilità dei relativi capitoli sono stati assunti impegni di spesa, rispettivamente, per 22.500 milioni e 6.500 milioni, mentre la dinamica dei pagamenti, pur se oggettivamente lenta, ha raggiunto livelli superiori a quelli dell'anno precedente.

Sullo stanziamento di 10.000 milioni del capitolo 54548, destinato a contributi per l'acquisto, da parte degli operatori agricoli, di attrezzature idonee alla difesa dalla grandine delle colture di pregio, non sono stati assunti impegni di spesa, come peraltro era già avvenuto per quello del precedente esercizio, e pertanto la somma, alla chiusura dell'esercizio, ha costituito economia di spesa. Tale situazione è da collegare con la procedura contenziosa avviata, in data 7 febbraio 1986, dalla Commissione della C.E.E., ex art. 93/2 del trattato di Roma, con riferimento agli aiuti previsti dalla legge 3 gennaio 1985, n. 7, talchè gli interventi in questione non potranno avere attuazione fino all'adozione, da parte della predetta Commissione, di una decisione definitiva.

Un'ultima considerazione merita lo stato di attuazione del c.d. piano agrumi (Regolamenti C.E.E. n. 2511/69 e n. 1204/82) che, come è noto, prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione di tali prodotti (10). Il piano di ripar-

(10) A tal fine il capitolo 54552 prevedeva uno stanziamento di 18.000 milioni, impegnato ma non erogato.

to dei fondi che saranno assegnati dalla Comunità economica europea, predisposto dal Ministero dell'agricoltura e foreste, prevede fino al 1987 per la Sicilia una spesa di 421.500 milioni, di cui 41.000 destinati alla commercializzazione degli agrumi e 380.500 per le azioni di riconversione varietale e di miglioramenti strutturali aziendali. A fronte di tali impegni, i trasferimenti statali si sono rivelati alquanto limitati poichè, al 31 dicembre 1986, erano stati versati alla Regione complessivamente 67.747 milioni (11), pari ad appena il 16,10% dell'assegnazione complessiva. Tali disponibilità, per altro dirottate a livello regionale esclusivamente a favore delle aziende di produzione, sono state utilizzate per il 56,5% (38.312 milioni), per l'attuazione dei seguenti principali interventi:

- reimpianti su 2.675 ettari;
- reinnesti su 3.103 ettari;
- diradamenti e reinnesti su 446 ettari.

Al 31 dicembre 1986 risultavano in corso di istruttoria 4.470 istanze di finanziamento, per un importo complessivo di 199.711 milioni (12).

(11) Di cui 49.747 relativi al 1° piano agrumi e 18.000 inerenti al 2° piano.

(12) Tali interventi dovrebbero consentire le seguenti azioni:
reimpianto su 3.619 ettari;
reinnesto su 1.812 ettari;
diradamento e innesto su 184 ettari;
riordino su 509 ettari;
nuove piantagioni su 259 ettari.

Il quadro sopra delineato, se confrontato con il continuo e ormai tradizionale ricorso da parte dei produttori all'ammasso e alla sistematica distruzione di buona parte della produzione agrumicola siciliana (13), nonché con l'erosione di quote sempre più rilevanti di mercato, mette in luce la necessità che l'Amministrazione accentui il proprio impegno (che ha peraltro dato luogo a risultati soddisfacenti sotto il profilo operativo), in un comparto fondamentale per l'agricoltura siciliana.

b) Tutela economica dei prodotti agricoli

Una prima considerazione generale che l'analisi finanziaria della rubrica consente di effettuare riguarda la quantità di risorse destinate al settore, che, rispetto al totale complessivo della spesa dell'Assessorato (2.633 miliardi di stanziamenti di competenza), sembra alquanto limitata (118 miliardi, pari ad appena il 4%). E ciò, soprattutto, in considerazione degli scopi di tutela economica delle produzioni agricole siciliane, cui sono indirizzati gli interventi in questione. Per di più, nel corso del 1986, non si è attenuato il fenomeno, segnalato negativamente nelle precedenti relazioni, della scarsa capacità di spesa dimostrata dall'Amministrazione nella gestione del comparto: infatti, il tasso di attivazione finanziaria del-

(13) Secondo i dati forniti nella "Situazione economica della Sicilia - 1986" dalla Direzione regionale della programmazione sono stati conferiti ai centri di ritiro AIMA il 15% dell'intera produzione di arance, il 10% di quella di limoni e l'85% del raccolto di mandarini.

la rubrica 4 ha registrato un valore pari al 13% circa, addirittura inferiore a quello, già di per sè molto scarso, del 14% relativo all'intera spesa dell'Assessorato (14).

Sicchè, l'unico intervento di una certa rilevanza che nel 1986 ha trovato attuazione anche nella fase del pagamento, è quello relativo al contributo annuo ad integrazione del bilancio dell'Istituto regionale della vite e del vino (capitolo 15004, 4.500 milioni). Al contrario, sul capitolo 15005, che prevede la concessione al predetto Istituto di un contributo di 12 miliardi finalizzato ad attività di promozione dei vini siciliani, sono stati assunti impegni di spesa pari all'intero stanziamento di competenza, ma non si è provveduto ad alcuna erogazione. E tale situazione si ripete ormai da quattro esercizi finanziari a causa dei ritardi che si sono accumulati nella elaborazione ed approvazione del programma di spesa di cui all'art. 21 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 97 (15).

(14) Tale tasso si riduce al 9% circa se riferito alla sola gestione di competenza, che a livello dell'intera Amministrazione dell'agricoltura e foreste si è, invece, attestata al 14%.

(15) Si deve segnalare che tale procedimento risulta oltre modo appesantito dalla previsione legislativa di un eccessivo numero di organi che devono essere consultati: ciò, infatti, rallenta di molto l'azione di marketing, che necessiterebbe, invece, di una rapida e sollecita attuazione. Al momento, secondo informazioni fornite dall'Amministrazione, il predetto piano risulta giacente presso la competente Commissione dell'Assemblea Regionale.

Se, al quadro sopra delineato, si aggiunge la constatazione circa l'irrilevante tasso di attivazione finanziaria del comparto, si può avere una visione abbastanza chiara della sostanziale inadeguatezza dell'azione pubblica in vitivinicoltura che, come si è prima dimostrato, ha dato luogo ad una notevole immobilizzazione di risorse finanziarie in un settore fondamentale dell'economia agricola siciliana, settore che richiederebbe, invece, una dinamicità sempre più elevata degli interventi regionali intesi a favorire e pilotare la trasformazione e la commercializzazione del prodotto, soprattutto nel campo degli investimenti (16).

Infine, relativamente alle agevolazioni creditizie previste dall'art. 18 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13 da concedere attraverso l'I.R.C.A.C. (concorso regionale nel pagamento degli interessi in favore dei gestori degli impianti per la lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici), è da segnalare che, non essendosi ancora concluso il procedimento di controllo del decreto d'impegno della spesa di 75 miliardi autorizzato con la citata legge, nel corso del 1986 non sono stati effettuati pagamenti a valere sul capitolo 55037.

(16) Di segno contrario è stato, invece, l'intervento legislativo operato con la legge di assestamento di bilancio (L.R. n. 33/86) che ha "cancellato" lo stanziamento di 11 miliardi del capitolo 55003 destinato all'erogazione di contributi per la gestione e l'esercizio di impianti di conservazione, lavorazione, commercializzazione, trasformazione e vendite di prodotti agricoli.

c) Miglioramenti fondiari

Risultanze decisamente negative sono quelle che si riscontrano nell'utilizzazione delle risorse di bilancio destinate ai numerosi e rilevanti interventi che l'Assessorato è autorizzato ad effettuare nel vasto settore dei miglioramenti fondiari. Nel corso del 1986, infatti, la capacità di spesa dell'Amministrazione si è rivelata ancora più lenta di quella dimostrata nell'esercizio precedente come si desume dai seguenti dati: su un ammontare complessivo di 831.643 milioni di autorizzazioni di competenza, sono stati disposti pagamenti per appena 75.171 milioni (9%, rispetto al 10% dell'esercizio precedente). Inoltre, sono state accertate economie di spesa per ben 118.785 milioni (17), pari a circa il 14% delle previsioni definitive (1985: 10%).

Anche la gestione dei residui, che recava al 1° gennaio 1986 una disponibilità di 835.517 milioni, conferma tale andamento in quanto il tasso di smaltimento, che aveva raggiunto nel precedente esercizio il 25%, è sceso nel 1986 al 17% circa, essendo stati disposti pagamenti per soli 148.854 milioni. Ove, inoltre, si consideri che i residui di nuova formazione dell'intera rubrica 4 ammontano a 637.687 milioni, emerge con ogni evidenza la necessità che si eliminino le strozzature

(17) In particolare hanno costituito economia di spesa le seguenti somme:

capitolo 15709 - 6.010 milioni; capitolo 15710 - 5.000 milioni;
capitolo 55457 - 2.209 milioni; capitolo 55458 - 18.757 milioni;
capitolo 55484 - 10.228 milioni; capitolo 55485 - 7.237 milioni;
capitolo 55518 - 12.198 milioni; capitoli 55654, 55655 e 55656
8.000 milioni; capitolo 55699 - 1.776 milioni.

riscontrate nella gestione della spesa da parte degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, in favore dei quali, nel corso del 1986, sono state disposte, a mezzo di aperture di credito, assegnazioni di fondi per più di 260.000 milioni. Infatti, nonostante l'Assessorato abbia dettato apposite direttive per il tempestivo utilizzo delle notevoli somme trasferite (18), i procedimenti di spesa si sono rivelati eccessivamente lenti.

Volgendo ora lo sguardo agli aspetti più rilevanti della gestione, occorre innanzitutto occuparsi dell'attività esercitata dall'Amministrazione per l'attuazione della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24 che prevedeva cospicui interventi finanziari nel settore. A tal proposito si deve segnalare che la normativa in questione ha trovato parziale attuazione: infatti, l'Assessorato ha provveduto esclusivamente ad impegnare la spesa di 7.621 milioni sul capitolo 55682 (stanziamenti: 10 miliardi) per la concessione dei benefici di cui all'art. 10, 5° comma, della citata legge (19) e quella di 40.075 milioni sul capitolo

(18) V. circolare n. 259 del 30 gennaio 1986.

(19) Per il beneficio dell'abbuono di 2/3 degli interessi corrisposti nel periodo 1980-'85 per pagamenti dilazionati ai fornitori e per esposizioni verso istituti di credito per operazioni concernenti la gestione di cooperative e loro consorzi, l'Amministrazione ha, infatti, disposto la concessione dei benefici in questione a favore di 4 organismi per complessivi 5.364 milioni, mentre per altri decreti d'impegno della spesa, per complessivi 2.297, non si è ancora concluso il procedimento di controllo. Sul capitolo in esame ha, inoltre, costituito economia la somma di 2.379 milioni.

55683 (stanziamento: 60 miliardi), per la concessione del concorso regionale nel pagamento degli interessi delle rate delle operazioni di credito agrario prorogate ai sensi dell'art. 12 della citata legge numero 24. Infine, le somme stanziare ai capitoli 55684 e 55685 (6.600 milioni) per le finalità di cui all'art. 13 della legge, a fine esercizio hanno costituito interamente economie di spesa.

A tali profili vanno aggiunte ulteriori considerazioni in merito agli interventi di cui all'art. 9 della citata legge n. 24, che aveva autorizzato, per l'esercizio finanziario 1986, una spesa di 20 miliardi al fine di estendere le agevolazioni di cui all'art. 23 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13 alle aziende agricole danneggiate dai venti sciroccali del febbraio-marzo 1986. La predetta somma, con decreto di variazione di bilancio n. 338 del 7 luglio 1986, affluiva al capitolo 60769 istituito ex novo nella rubrica dell'Assessorato del bilancio e delle finanze con la denominazione "fondo per la concessione, a titolo di anticipazione delle assegnazioni statali, di agevolazioni contributive e creditizie previste dall'art. 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590".

A fronte di tale situazione, mentre l'Assessorato dell'agricoltura chiedeva l'istituzione di apposito capitolo di spesa nella rubrica di propria competenza, l'Assessorato del bilancio ribadiva l'esattezza dell'allocazione effettuata, affermando la natura di "fondo speciale" delle somme in questione. Si segnala tale vicenda (il cui esito finale è consistito poi nell'accertamento, a fine esercizio, di economie di spesa pari all'intero importo della spesa autorizzata) in quanto emblematica di una grave disfunzione istituzionale che si è venuta a creare mediante l'elusione delle norme che regolano i conflitti fra gli Asses

LEGISLATURA X — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sori (20) e che, in definitiva, non ha consentito di soddisfare le finalità perseguite dalla legge.

Per quanto riguarda poi l'attuazione dei programmi di elettrificazione rurale, che l'Assessorato è autorizzato a finanziare ai sensi della legge regionale 26 luglio 1985, n. 25, si sono riscontrati notevoli ritardi e lentezze procedurali, evidenziate anche dalla cospicua massa (130 miliardi) dei residui formatisi sul capitolo 55321 (21).

Per l'utilizzo dei fondi a tal fine stanziati nell'esercizio finanziario 1986, l'Assessorato ha predisposto un programma che prevede la spesa complessiva di 162.500 milioni (22) per l'effettuazione dei seguenti interventi:

PROVINCIA	N. INTERVENTI	IMPORTO
Agrigento	33	24.740.000.000
Caltanissetta	16	14.230.000.000
Catania	15	12.100.000.000
Enna	17	20.290.000.000
Messina	34	23.580.000.000
Palermo	39	31.150.000.000
Ragusa	9	14.910.000.000
Siracusa	13	13.600.000.000
Trapani	12	7.890.000.000
T o t a l i	188	162.500.000.000

(20) V. art. 4 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28/2/1979, n. 70.

(21) Il programma di utilizzo dei fondi in questione, predisposto dall'Assessorato già con notevole ritardo (7/8/1986), ha impiegato altri 5 mesi, in attesa del parere della Commissione legislativa e della delibera della Giunta di Governo, prima di essere approvato definitivamente in data 10 dicembre.

(22) Di cui l'80% a carico della Regione e il 20% a carico dell'ENEL.

A causa delle disfunzioni cui sopra si è fatto cenno, detto programma è stato approvato dalla Giunta regionale a fine esercizio, cosicchè l'Amministrazione ha potuto procedere solamente all'assunzione dell'impegno di spesa dell'intero stanziamento, mentre procederà ai conseguenziali finanziamenti al momento del perfezionamento dell'istruttoria relativa ai progetti da redigersi a cura dell'ENEL.

E' da segnalare, poi, che lo stanziamento di 20 miliardi, iscritto al capitolo 55676, per contributi in conto capitale sulle spese per allacciamenti elettrici alla rete ENEL da parte di aziende agricole, con la legge di assestamento di bilancio è stato ridotto ad un miliardo, somma che, peraltro, a fine esercizio ha costituito economia di spesa.

Nessun finanziamento risulta, poi, che sia stato erogato nel corso del 1986 a valere sull'impegno di spesa assunto nel precedente esercizio per il completamento del programma di cui alla legge regionale 12 agosto 1980, n. 84 (impianti di distribuzione di energia elettrica) (23).

Risultati più soddisfacenti si sono, invece, registrati nell'attuazione dei programmi predisposti nel 1985 ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 3 gennaio 1985, n. 7: a valere sui capitoli 55661 (previsioni 9.911 milioni) e 55662 (previsioni 50.000 milioni) sono stati erogati contributi in conto capitale, in favore principalmente di cooperative agricole e loro consorzi, che riguardano, rispettivamente, 5

(23) Sul capitolo aggiunto 55320 (66.876 milioni) sono stati, infatti, effettuati pagamenti per 308 milioni.

interventi su 6 programmati e 27 sui 49 previsti.

E', infine, da segnalare che la Giunta regionale non ha provveduto ad approvare, entro il termine di chiusura dell'esercizio finanziario, il programma, predisposto dall'Assessorato ed esitato favorevolmente dalla III Commissione legislativa dell'Assemblea, per l'utilizzazione dei fondi stanziati ai capitoli 55319 e 55322 (23.000 milioni) e destinati alla realizzazione e al completamento di strutture commerciali specializzate per la vendita dei prodotti delle zone caratterizzate da produzioni agricole tipiche: su tali capitoli, pertanto, non sono state effettuate erogazioni di fondi.

d) Bonifica

L'analisi finanziaria dei dati consuntivi della rubrica 5, che pure assorbe il 33% circa delle risorse di bilancio destinate all'intera Amministrazione, consente di effettuare considerazioni analoghe a quelle svolte relativamente alla rubrica 4 in merito alla limitata capacità di spesa dell'Amministrazione.

In questa sede occorre rilevare che nel 1986 non è stato predisposto l'apposito piano di viabilità rurale previsto dall'art. 1 della legge regionale 26 luglio 1985, n. 25, in quanto con l'art. 16 della legge regionale n. 24 del 1986 è stata disposta la sospensione per un anno dell'applicazione delle procedure contemplate nella predetta normativa.

Il quadro degli interventi disposti mediante affidamento in concessione ad enti locali di bonifica si può rilevare dalla seguente ta-

LEGISLATURA X — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vola:

PROVINCIA	N. INTERVENTI	IMPORTO
Agrigento	15	12.940.603.495
Caltanissetta	12	7.615.598.740
Catania	8	9.520.000.000
Enna	27	23.123.403.365
Messina	16	16.760.000.000
Palermo	19	16.930.612.000
Ragusa	5	2.705.000.000
Siracusa	6	3.168.000.000
Trapani	7	7.236.733.000
T o t a l i	115	99.999.950.600

Relativamente, poi, allo stato di attuazione del piano di viabilità rurale, finanziato nel 1985 per un importo complessivo di 150 miliardi, si segnala che nel corso dell'esercizio 1986 sono stati disposti (sempre mediante affidamento in concessione ad enti locali e consorzi di bonifica) 152 interventi ripartiti territorialmente come segue:

PROVINCIA	N. INTERVENTI	IMPORTO
Agrigento	21	15.331.000.000
Caltanissetta	12	8.797.000.000
Catania	18	12.140.000.000
Enna	20	16.180.000.000
Messina	22	16.326.114.000
Palermo	35	24.811.000.000
Ragusa	6	2.935.000.000
Siracusa	8	5.070.000.000
Trapani	10	6.748.000.000
T o t a l i	152	108.338.114.000

In merito allo stato di attuazione del programma di viabilità interpodereale (art. 6 della legge regionale n. 25 del 1985) finanziato nel precedente esercizio per una complessiva previsione di 200 miliardi, è da segnalare che, a valere sul capitolo aggiunto 55916, sono stati concessi contributi per appena 62 miliardi (181 iniziative) (24): il ritardo attuativo è da connettere, da una parte, ai dispersivi criteri di scelta adottati dall'Amministrazione (25) e, dall'altra, ai tempi lunghi occorrenti per l'istruttoria delle istanze al fine di accertare che la spesa venga utilizzata per le finalità istituzionali. Relativamente, poi, allo stanziamento di competenza dell'esercizio finanziario 1986 (capitolo 55920) destinato alla medesima finalità di cui innanzi (26), lo stesso è stato prevalentemente utilizzato (pagamenti 1.157 milioni) per far fronte agli incrementi del costo delle opere già programmate conseguenti all'aggiornamento del prezzario regionale per opere di miglioramento fondiario in vigore dal marzo 1985.

L'analisi della rubrica 5 consente, infine, di effettuare alcune considerazioni in merito agli interventi disposti in materia di opere irrigue con la legge regionale 15 maggio 1986, n. 24 che, in sede della precedente relazione, era stata favorevolmente salutata con l'auspicio che i finanziamenti autorizzati rendessero finalmente possibile la

(24) Su tale capitolo sono stati disposti pagamenti per 11.034 milioni.

(25) Infatti, vengono ammessi a contributo solamente i progetti d'importo non superiore a 500 milioni.

(26) Nel bilancio preventivo erano stati destinati 100 miliardi, che sono stati ridotti a 15 con la legge di assestamento.

ripresa immediata dei lavori ed il completamento di opere di notevole importanza per l'intera agricoltura siciliana, quali le dighe di ritenuta e le reti di distribuzione irrigua.

Ma tale ottimismo non era evidentemente giustificato: infatti, a distanza di un anno dall'emanazione della citata legge n. 24, si deve, purtroppo, constatare che nessun intervento concreto è stato posto in essere per dare attuazione alle finalità legislative.

e) Zootecnia e caccia

Anche se gli interventi regionali nel settore zootecnico richiederebbero un opportuno e sostanziale potenziamento (27), tuttavia, la gestione del comparto, nel corso del 1986, ha manifestato risultati soddisfacenti sotto il profilo operativo, come dimostra il buon livello del tasso di attivazione finanziaria registrato nell'anno (43% sulla gestione complessiva e 56% sulla sola gestione di competenza), soprattutto se confrontato con l'omologo dato medio complessivo dell'intera Amministrazione dell'agricoltura e foreste (rispettivamente, 19% e 14%).

E' noto che i fattori di crisi della zootecnia siciliana sono legati soprattutto alla carenza di moderne strutture di produzione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti zootecnici e alla difficol-

(27) Infatti, le risorse destinate alla rubrica 6 costituiscono poco più dell'1% dell'intera spesa dell'Assessorato. Oltretutto, la spesa autorizzata per tale categoria sembra orientata più verso gli interventi di parte corrente (17.967 milioni) anzichè ad investimenti (9.794 di spese autorizzate per il titolo II).

tà di collocazione del prodotto sul mercato italiano ed estero a seguito della concorrenza dei prodotti extra-regionali. Tale situazione si è ulteriormente appesantita nel corso del 1986 a causa di fattori esterni contingenti, quali la politica della C.E.E. in materia di limitazione della produzione di latte, l'effetto "Cernobyl" e l'infezione aftosa che, sebbene non abbia colpito la Sicilia, ha, tuttavia, vincolato variamente l'attività economica locale.

Ciò premesso, è evidente che il settore zootecnico, che rappresenta il 15% circa del prodotto regionale lordo agricolo vendibile, avrebbe bisogno del supporto di una più attenta politica di sviluppo e valorizzazione.

In merito ai più rilevanti risultati gestionali dell'esercizio, si segnala che sono stati erogati all'Associazione regionale dei consorzi provinciali degli allevatori sia il contributo di 3.092 milioni (capitolo 16307) per la tenuta dei libri genealogici e per l'effettuazione di controlli funzionali, che la somma di 7.748 milioni (su uno stanziamento del capitolo 56452 pari a 9.192 milioni) destinata ad interventi contributivi per il miglioramento e lo sviluppo della zootecnia.

E' stato, infine, impegnato e quasi interamente assegnato agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura lo stanziamento di 2 miliardi di cui al capitolo 56454, destinato a contributi, da erogare agli allevatori, per acquisti di bestiame.

Non sono stati, invece, trasferiti i fondi destinati al concorso regionale sul pagamento degli interessi su prestiti concessi dagli istituti ad enti di credito agrario per l'acquisto di bestiame (capitoli 56482 e 56486 - stanziamenti 4.500 milioni).

f) Foreste ed economia montana

Anche per la rubrica 7 è dato di riscontrare, seppure in tono meno marcato rispetto a quanto rilevato per la rubrica "Zootecnia e caccia", un tasso di attivazione finanziaria superiore a quello medio dell'Assessorato: infatti, il rapporto pagamenti complessivi/disponibilità complessive si è attestato sul 34,5%; mentre quello relativo al la sola gestione di competenza è del 28,7%.

E' noto che gli obiettivi ed i criteri dell'azione regionale in materia di forestazione e difesa del suolo furono fissati con le leggi regionali 16 agosto 1974, n. 36 e 29 dicembre 1975, n. 88 e compendiate in un documento, intitolato "Linee programmatiche del piano generale di massima di cui alla legge regionale n. 36/1974", che fu approvato nel lontano 1976 dal Governo regionale. La legislazione successiva (28) ha sempre ribadito che gli interventi in materia di difesa e conservazione del suolo, di tutela degli equilibri ambientali e di conservazione della natura dovevano essere attuati in conformità al predetto piano di massima; ma solamente con la legge regionale 21 agosto 1984, n. 52 fu prevista la costituzione di un Comitato tecnico-scientifico con lo specifico compito di coordinare gli studi, le ricerche e l'elaborazione degli atti per la redazione del piano in questione. Ma tale previsione non fu sufficiente a far sì che tale documento venisse predisposto: infatti, il suddetto Comitato è stato nominato dal Presi-

(28) L.r. 12/8/1980, n. 84 e l.r. 21/8/1984, n. 52.

dente della Regione solamente agli inizi dell'anno 1987, talchè, ancora oggi, a distanza di ben tredici anni dall'emanazione della normativa di base, tale importante atto programmatico non ha trovato alcuna attuazione. E tale situazione ha condizionato anche la successiva legislazione di settore, così come è avvenuto per gli interventi straordinari nel settore forestale previsti dalla legge 18 febbraio 1986, n. 2: l'art. 19 della predetta legge ha, infatti, previsto che, "nelle more della definizione del piano generale di massima" e della costituzione del Comitato tecnico-scientifico di cui si è fatto cenno, il programma degli interventi autorizzati venisse approvato dall'Assessore regionale dell'agricoltura e delle foreste, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea.

Tale programma, che dovrebbe mobilitare nel biennio 1986-'87 risorse per ben 378 miliardi, è stato approvato (tenendo presenti le direttive e le impostazioni delle "linee programmatiche" elaborate nel 1976) dall'Assessore solamente alla fine dell'anno 1986 e, conseguentemente, non ha trovato attuazione nel corso dell'esercizio in riferimento, facendo così confluire tra i residui di nuova formazione l'importo di 130 miliardi (capitoli 56810, 56811, 56812, 56813, 56814, 56815), pari a circa il 37% dei residui complessivi.

Questa Corte, pertanto, si riserva di analizzare nelle prossime relazioni gli interventi previsti in tale programma in funzione del suo stato di attuazione.

Per il resto, sono proseguiti anche nel 1986 i tradizionali interventi volti alla realizzazione di opere quali la costruzione di strade, le sistemazioni idraulico-forestali e i lavori di conservazione del patrimonio boschivo: si segnala a tal proposito che ritardi e lentezze

sono riscontrabili nell'attività di trasferimento dei fondi agli Ispettorati ripartimentali delle foreste in quanto, a fronte di assegnazioni complessive ammontanti a 104 miliardi (capitoli 56902 - 13 miliardi; 56914 - 35 miliardi; 56920 - 16 miliardi; 56921 - 40 miliardi) non risulta disposto alcun pagamento.

Anche sui capitoli 56753 e 56754, pur essendo stati assunti impegni di spesa per un importo complessivo di 60 miliardi circa destinati all'esecuzione di 40 interventi, sono stati effettuati pagamenti per importi irrilevanti (3,7 miliardi).

Notevolissima attivazione finanziaria ha ricevuto, invece, il capitolo 56756 che prevede spese per la prevenzione ed il controllo degli incendi boschivi: infatti, sono stati pagati 18.314 milioni sui 20.000 di stanziamento definitivo.

3.4 - ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

3.4.1 - Considerazioni generali

Nel corso del 1986 la gestione dell'Assessorato, relativamente al settore della pubblica istruzione, ha notevolmente risentito dell'impatto conseguente all'emanazione delle norme di attuazione di cui al D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246. L'attribuzione di tali nuove e rilevanti funzioni avrebbe senz'altro richiesto l'avvio di una politica organica di settore, in modo da portare a soluzione problemi notevoli quali l'adeguamento delle strutture rispetto alla dimensione dei servizi da approntare (1), nonché la realizzazione di ottimali condizioni di funzionalità dei servizi stessi. Senonchè, l'assetto dell'Assessorato non è stato ancora completamente adeguato alle nuove attribuzioni e risulta, pertanto, caratterizzato dalle coesistenze di strutture non ben armonizzate e da incertezze e difficoltà nello svolgimento dei compiti, ricollegabili in primo luogo alla mancata emanazione di una legge regionale di attuazione delle norme di cui al D.P.R. n. 246.

Per altro verso, lo stesso importo delle risorse finanziarie destinate al comparto in conseguenza delle competenze trasferite dallo

(1) Ci si riferisce in particolare modo alle notorie carenze quantitative dell'edilizia scolastica che impongono agli alunni la frequenza di doppi o addirittura tripli turni.

Stato (155 miliardi) non sembra del tutto adeguato alle complesse opere da svolgere da parte dell'Amministrazione che, si ribadisce, dovrebbero avere come principale obiettivo quello di assicurare una migliore funzionalità dei servizi.

Relativamente al settore dei beni culturali, nel quale peraltro si manifestano risultati soddisfacenti come si dirà nel successivo paragrafo 2, è ancora da verificare il grado di operatività delle nuove Soprintendenze 'uniche' a livello provinciale previste dalla legge regionale 26 luglio 1985, n. 26: infatti, mentre sono state già attuate quelle di Trapani e Messina, per la Soprintendenza di Enna, Caltanissetta e Ragusa si è, invece, in attesa di trovar loro una adeguata sistemazione logistica.

Sotto altra angolazione, si rivelerebbe alquanto produttiva una riconsiderazione organica delle competenze di tali organi al fine di garantire la loro precipua funzione di tutela e valorizzazione dell'ambiente in tutti i suoi aspetti.

Per concludere, si vuole richiamare l'attenzione sul fatto che, anche nel 1986, la gestione assessoriale di alcuni settori è stata condotta pur in mancanza di fonti normative di secondo grado alla cui emanazione si sarebbe dovuto provvedere da tempo. Si allude in particolar modo: al regolamento, previsto dall'art. 12 della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, relativo al funzionamento amministrativo-contabile e alla disciplina del servizio di cassa del Centro regionale per la progettazione, il restauro e le scienze naturali ed applicate ai beni culturali e del Centro regionale per l'inventario, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, aerofotografica e audiovisiva; a quello, previsto dall'art. 32 della citata legge

n. 116, relativo al funzionamento della Biblioteca centrale della Regione, delle Biblioteche regionali, dei Musei, delle Gallerie, delle Pinacoteche regionali e dei suddetti Centri; infine al regolamento organico di esecuzione della legge regionale 5 agosto 1982, n. 93 previsto dall'art. 2 della medesima legge.

L'analisi finanziaria dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato mette innanzitutto in luce che le previsioni definitive della competenza dell'esercizio finanziario 1986 (837.669 milioni) hanno registrato, rispetto all'omologo dato del 1985 (576.341 milioni), un incremento pari al 45,3% da mettere in connessione con le nuove funzioni attribuite dal più volte citato D.P.R. n. 246 del 1985.

In termini globali nell'anno 1986 sono stati assunti impegni di spesa sulla competenza per complessivi 792.375 milioni, pari al 94,5% degli stanziamenti. I pagamenti in conto competenza (320.382 milioni) hanno rappresentato il 38,2% delle somme stanziare, cosicchè i residui passivi di nuova formazione sono ammontati a 471.993 milioni (277.584 milioni nel 1985; + 70%).

Un dato favorevole è, invece, da registrare relativamente alle economie di spesa: mentre nel 1985 se ne erano registrate 146.138 milioni, alla fine dell'esercizio 1986 se ne riscontrano 45.293 milioni (-69%).

3.4.2 - Attività istituzionale

a) Scuola materna

E' stata sempre vivamente avvertita l'esigenza di evitare una eccessiva concentrazione territoriale di scuole pubbliche e, conseguen-

zionalmente, di assicurare tale rilevante servizio sociale in funzione della reale domanda di servizi proveniente dagli utenti. Di tale esigenza, relativamente alla scuola materna regionale, si fece carico la legge regionale 21 agosto 1984, n. 53 che, all'art. 2, dispone la rideterminazione della distribuzione organica delle relative sezioni nell'ambito del territorio della Regione. A tale attività avrebbe dovuto provvedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione che, solo nel mese di settembre del 1986 ha, infine, emanato il relativo decreto: la scuola materna regionale risulta ora articolata in 636 sezioni (di cui 75 ad orario normale) e in 50 sezioni a gestione comunale.

Oltre a tale intervento si attende, comunque, un riordino definitivo e globale della legislazione in materia, alla luce delle norme di attuazione di cui al D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246. Infatti, in conseguenza dell'operato trasferimento alla Regione delle funzioni statali relative alla scuola materna, s'impone una riconsiderazione dell'intervento regionale nel settore, posto che lo stesso non potrà più essere affrontato in termini integrativi e complementari rispetto all'azione dello Stato.

Per quanto riguarda più propriamente l'attività di gestione della spesa è da segnalare che, per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole materne statali esistenti in Sicilia, articolate in complessive 3.460 sezioni, l'Assessorato ha disposto l'accreditamento di 2.600 milioni (capitolo 36657) ripartendo tali somme tra i Provveditorati agli studi dell'Isola.

Relativamente all'attività di sostegno finanziario a favore del-

le scuole materne non statali, l'Amministrazione ha provveduto allo impegno di spesa dell'intera disponibilità del capitolo 36704 (3.000 milioni), ma non risulta che tali somme siano state trasferite ai beneficiari.

b) Istruzione elementare e secondaria di primo grado

In relazione alle nuove competenze assessoriali attribuite in materia dalle recenti norme di attuazione dello Statuto, nel 1986 il fabbisogno finanziario per il funzionamento delle scuole elementari e medie statali della Sicilia è stato quantificato, tenuto conto del numero delle classi e delle varie esigenze, rispettivamente, in 5.500 milioni (capitolo 36955) e in 6.000 milioni (capitolo 36956).

Alla erogazione di tali spese hanno provveduto i competenti Provveditori agli studi con ordinativi tratti sui fondi messi a loro disposizione dall'Assessorato.

In favore delle scuole elementari parificate sono stati invece concessi contributi per 671 classi, nella misura di lire 17.883.750 per ognuna di esse: anche in tal caso i fondi disponibili (12.000 milioni - capitolo 37001) sono stati accreditati ai competenti Provveditori agli studi.

Per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola elementare, l'Amministrazione ha disposto l'assegnazione ai competenti Provveditori agli studi della complessiva somma di 5.664 milioni (capitolo 37002) in proporzione al numero degli alunni frequentanti.

Modesto è apparso l'intervento della Regione a favore di istituzioni ausiliarie ed integrative della scuola elementare. Utilizzando

gli stanziamenti assegnati in bilancio, sono stati concessi contributi e sussidi, per un ammontare complessivo di 70 milioni (capitolo 37004), destinati ad attività riguardanti l'insegnamento e l'educazione elementare e all'incremento delle biblioteche scolastiche e magistrali, e, per 40 milioni (capitolo 37003), ad Istituti non statali operanti in Sicilia che si occupano della educazione dei sordomuti.

c) Istruzione tecnica e professionale

Con una circolare del Ministero della Pubblica Istruzione, emanata di concerto con l'Assessorato regionale dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione (2), sono state impartite alle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica (Istituti di istruzione tecnica e professionale, Istituti d'arte) operanti nella Regione siciliana istruzioni per la predisposizione, l'impostazione e la gestione dei bilanci.

Anche a causa del notevole ritardo con cui si è proceduto alla predisposizione di tali istruzioni, non sono state introdotte che minime variazioni nell'impostazione del bilancio di tali Istituti.

E' stato, infatti, individuato un apposito capitolo cui far affluire i finanziamenti ordinari dell'Amministrazione regionale per le spese di funzionamento, mentre i capitoli relativi ai finanziamenti statali sono stati mantenuti per la sola copertura delle spese per il personale di cui all'art. 4, lett. f, del D.P.R. 246 del 1985.

(2) Circolare n. 0066 prot. 0622 del 28/2/1986

Per la determinazione dell'avanzo di amministrazione relativo all'esercizio 1986 è stata imposta la contabilizzazione separata dei fondi provenienti dal bilancio statale; cosicchè le istituzioni scolastiche hanno provveduto, tramite l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa, all'apertura di un conto corrente bancario differenziato nel quale fare affluire esclusivamente i fondi che, a decorrere dall'1° gennaio 1986, provengono dal bilancio regionale.

L'approvazione del bilancio, infine, è stata devoluta ai competenti Provveditori agli studi.

Per il funzionamento amministrativo e didattico degli istituti professionali statali funzionanti in Sicilia, nel corso dell'esercizio 1986 sono stati assunti impegni di spesa per un totale di 12.000 milioni (capitolo 37251), mentre più elevato è stato l'onere a carico del bilancio regionale per gli istituti tecnici statali: a tal fine, infatti, è stato utilizzato per intero lo stanziamento di 31.000 milioni di cui al capitolo 37252.

E' da segnalare che, nel procedere alla ripartizione dei fondi ai singoli Provveditori agli studi, l'Amministrazione regionale ha vincolato parte di tali somme all'acquisto di materiali ed attrezzature scientifico-didattiche, non essendo stato, infatti, inserito, nel bilancio regionale, un apposito capitolo destinato a tali fini.

E' da segnalare, infine, l'elevazione a 1.500 milioni (autorizzata a decorrere dall'anno finanziario 1986 dalla legge regionale 31 dicembre 1985, n. 55) del contributo annuo (originariamente previsto in 500 milioni dalla legge regionale 30 dicembre 1980, n. 52) da corrispondere a favore degli Istituti per ciechi "T. ARDIZZONE GIOENI" di Catania e "FLORIO e SALAMONE" di Palermo, per il conseguimento

dei loro fini istituzionali.

I contributi, per l'ammontare complessivo di 3.000 milioni, sono stati erogati sulla scorta dei soli programmi annuali di attività predisposti dai predetti Istituti, conformemente, peraltro, alla previsione normativa di cui all'art. 1 della succitata legge regionale n. 152 del 1980.

d) Istruzione universitaria e scuole di perfezionamento

Per il funzionamento delle Università, degli Istituti universitari e per l'acquisto, il rinnovo e il noleggio di attrezzature didattiche, ivi comprese le dotazioni librerie degli Istituti e delle biblioteche di Facoltà, l'Assessorato ha erogato contributi nella misura complessiva di 4.414 milioni (capitolo 37660).

A tal proposito, come già osservato in sede di controllo dei provvedimenti concessivi dei contributi in questione, è auspicabile che l'Amministrazione curi maggiormente la relativa istruttoria, predeterminando all'uopo uniformi e obiettivi metodi di determinazione del "quantum" e valutando più puntualmente la pertinenza delle richieste pervenute in relazione alle finalità istituzionali di tali Istituti.

Relativamente agli interventi a favore delle scuole di perfezionamento non sono da segnalare particolari novità rispetto al quadro delineato nelle precedenti relazioni, ad eccezione dell'elevazione del contributo destinato al Consorzio per il libero istituto di studi universitari di Trapani fissato in 250 milioni con la legge di bilancio per l'esercizio finanziario 1986.

Peraltro, a titolo di concorso annuo all'attività ordinaria del-

l'Istituto Superiore per Imprenditori e Dirigenti di Azienda (ISIDA), dell'Istituto di Scienze Amministrative e Sociali (ISAS), dell'Istituto di Formazione e Ricerca sui problemi sociali dello Sviluppo (ISVI) e del Centro di Economia applicata all'Ingegneria (CSEI), sono stati concessi contributi nella stessa misura di quella applicata nell'esercizio precedente (3). Alla Scuola di Fisica "Ettore MAJORANA" di Erice è stato, infine, concesso il contributo annuo di 1.500 milioni previsto dall'art. 2 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 54.

e) Promozione culturale, educazione permanente, accademie e biblioteche

Nel solco di un riemergente interesse e di una maggiore attenzione nei confronti dei problemi della cultura, nuovi interventi legislativi di carattere organico hanno riguardato le attività musicali, sia sotto il profilo del consolidamento e rilancio di due fra le più significative realtà siciliane, quali il teatro BELLINI di Catania e il teatro VITTORIO EMANUELE di Messina (legge regionale 16 aprile 1986, n. 19), che sotto quello generale della riorganizzazione e dello sviluppo degli interventi nel settore (legge regionale 19 novembre 1985, n. 44).

(3) A valere sul capitolo 37653, ai suddetti organismi sono stati erogati, secondo l'ordine indicato nel testo, rispettivamente 850, 375, 215 e 160 milioni.

A favore del neocostituito Ente autonomo regionale teatro Massimo Vincenzo BELLINI è stata erogata la somma di 20.000 milioni a titolo di conferimento regionale al fondo di dotazione iniziale (capitolo 77901). Nella misura del 90% è stato anche erogato a tale Ente il contributo annuo previsto dall'art. 5 della citata legge n. 19 determinato, per l'esercizio 1986, in 15.177 milioni (capitolo 38116). Il saldo sarà corrisposto in base al bilancio consuntivo che dovrà essere presentato, per l'approvazione all'Assessorato, nel termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Per favorire l'avvio dell'attività e per la programmazione delle stagioni teatrali del teatro VITTORIO EMANUELE, l'Amministrazione ha erogato al Comune di Messina il contributo annuo di 3.000 milioni previsto dall'art. 17 della sopra citata legge n. 19 (capitolo 38117).

Sotto altra angolazione, in attuazione della legge regionale n. 44 del 1985 (art. 3), è stata nominata la Commissione regionale per le attività musicali che ha il compito di elaborare lo schema di piano triennale delle attività musicali e di esprimere pareri sul programma degli interventi finanziari e dei contributi, nonché di svolgere ogni altra attività consultiva, di studio e di verifica che possa essere richiesta dall'Amministrazione.

Mentre il piano triennale deve essere ancora elaborato, la Commissione ha espresso parere favorevole su una serie di iniziative, direttamente promosse dall'Assessorato, da realizzare attraverso il coinvolgimento dell'attività di istituzioni culturali e musicali, di enti locali e di scuole di ogni ordine e grado. Tali iniziative non sono state, però, portate a termine in quanto, nonostante l'ampio mar-

gine di tempo trascorso dall'entrata in vigore della legge n. 44, l'Amministrazione a fine esercizio 1986 non aveva ancora completato le necessarie procedure istruttorie, talchè ha provveduto alla semplice assunzione degli impegni di spesa per complessivi 1.700 milioni (capitoli 37986, 37987, 37988, 37989, 37990 e 37991). Non è stato neppure utilizzato lo stanziamento di 3.000 milioni (capitolo 38108) destinato alla concessione di contributi in favore delle associazioni concertistiche di interesse regionale, provinciale e locale: a fine anno, infatti, il programma di interventi doveva ancora essere approvato dalla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale, cosicchè tale somma è stata accertata tra i residui passivi al 31 dicembre 1986.

Ancora una volta si deve segnalare che le iniziative volte alla divulgazione, alla conoscenza ed alla fruizione dei beni culturali non sono state attuate senza il supporto di un progetto organico: infatti, il "piano regionale per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali", da anni elaborato dal Consiglio regionale per i beni culturali, deve ancora essere approvato, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 80, con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale e la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale.

Nell'ambito delle iniziative culturali direttamente promosse dall'Assessorato con la collaborazione di Istituti universitari, di enti musicali e teatrali, sono state finanziate nel corso del 1986 numerose mostre di particolare rilievo, rivolte essenzialmente a valorizzare illustri artisti siciliani. Vivo interesse ha suscitato,

ad esempio, a Palermo quella dedicata alla pittura di Bruno Caruso, allestita nei locali del Palazzo Steri e coordinata dalla Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Palermo.

Nel campo della promozione culturale, è da segnalare che, sulla base di un piano sottoposto al parere della Commissione di cui allo art. 7 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 44, si è provveduto all'acquisto di libri da destinare alle biblioteche dell'Isola aperte al pubblico, per un importo complessivo di 2.570 milioni (capitolo 37951).

Nel quadro delle medesime iniziative va posto l'intervento dell'Assessorato attuato sotto forma di contributi da assegnare alle biblioteche per la conservazione dei beni librari e l'acquisto di pubblicazioni. In tale settore, però, è da evidenziare una estrema lentezza nella erogazione della spesa: infatti, nel corso dell'esercizio 1986, su una disponibilità nella gestione della competenza di 2.243 milioni (capitolo 38053), sono stati erogati contributi per un totale di appena 238 milioni (4). In sede di controllo degli atti si è potuto notare che tale situazione negativa è in massima parte da collegare con l'operato dei comuni che non provvedono a presentare tempestivamente la documentazione richiesta per l'erogazione dell'anticipazione o, ottenuta questa, tardano a presentare i giustificativi di

(4) Analoga situazione è riscontrabile nella gestione dei residui: a fronte di disponibilità per 2.000 milioni sono stati disposti pagamenti per 647 milioni.

spesa richiesti per l'erogazione del saldo: sarebbe, pertanto, auspicabile in materia una più incisiva azione di vigilanza da parte delle competenti Soprintendenze.

In merito all'attuazione della legge regionale 4 giugno 1980, n. 51, nel premettere che, neppure nel 1986, cioè a distanza di oltre 6 anni dall'emanazione della citata normativa, sono stati pubblicati i risultati delle sperimentazioni e delle ricerche attuate nelle scuole in ordine al fenomeno mafioso (5), si deve notare che, nel corso dell'esercizio, sono stati concessi alle scuole siciliane contributi per 1.158 milioni (capitolo 38085) onde favorire lo sviluppo di una coscienza civile contro la criminalità organizzata.

Poichè in sede di controllo dei provvedimenti concessivi dei contributi in questione si è potuta riscontrare una certa frammentazione degli interventi, sembra opportuno che si provveda ad una rimeditazione della normativa in esame allo scopo di inserire tutte le iniziative nell'ambito di una efficace programmazione didattica.

Come in passato, l'Assessorato, anche nel 1986, ha continuato a finanziare numerose iniziative di carattere culturale, artistico e scientifico promosse da comuni, enti, istituzioni ed associazioni aventi sede in Sicilia. E' da notare, però, che l'aumento cospicuo del-

(5) La somma di 400 milioni all'uopo prevista in bilancio (capitolo 37972) ha, infatti, costituito a fine esercizio economia di spesa.

le risorse a tal fine destinate (6) potrebbe provocare, anzicchè un miglioramento qualitativo del "prodotto", solamente un maggior afflusso di richieste di contributi, e, quindi, tradursi in una moltiplicazione delle iniziative da parte di organismi che non sempre sembrano all'altezza dei compiti loro affidati.

Per di più, come rilevato nelle precedenti relazioni, si è riscontrato un eccessivo frazionamento degli interventi finanziari, di certo non aderente allo spirito della legislazione regionale in materia di promozione culturale. E', pertanto, auspicabile che la lodevole attività realizzata dall'Assessorato, tramite l'impulso dato a enti, istituzioni pubbliche e private al fine di portare avanti iniziative culturali "di particolare rilevanza", sia più puntualmente indirizzata, anche adottando criteri di maggiore selettività, verso organismi che possono assicurare una reale incidenza della loro azione sul tessuto socio-culturale della Sicilia

I fondi stanziati al capitolo 37976 (4.124 milioni) per spese di riadattamento, riparazione o arredamento delle Soprintendenze per i beni culturali e ambientali, dei Musei, delle Gallerie e dei Centri regionali sono stati utilizzati (7) soprattutto in vista dell'attivazio-

(6) Per il capitolo 38054 gli stanziamenti sono aumentati da 2.592 milioni del 1985 a 6.285 milioni del 1986 (+ 142%). Lo stesso fenomeno, seppure in maniera meno marcata, è da registrare sul capitolo 38102 lievitato da 2.027 milioni del 1985 a 3.010 milioni del 1986 (+ 48,5%).

(7) Impegni di spesa: 3.656 milioni; Pagamenti: 822 milioni.

ne delle Soprintendenze "uniche" di cui alla legge regionale n. 26 del 1985. Si è infatti provveduto all'acquisizione dei locali e degli arredamenti per le Soprintendenze di Trapani e Messina, mentre per quelle di Enna, Caltanissetta e Ragusa sono in corso trattative per la locazione di idonei locali.

f) Antichità e belle arti

Nel corso del 1986 l'attività esercitata dall'Assessorato nel settore non si è discostata sostanzialmente da quella attuata in passato: talchè gli interventi più rilevanti hanno riguardato il finanziamento di progetti redatti dalle competenti Soprintendenze per provvedere principalmente ad opere di ordinaria e straordinaria manutenzione del patrimonio archeologico e a lavori di restauro di numerosi edifici monumentali in precarie condizioni (8). Inoltre, cospicui finanziamenti sono stati destinati alla sistemazione di zone archeologiche: in particolare, hanno avuto inizio i lavori necessari per consentire l'agibilità del costituendo Parco archeologico di Lilibeo e del Parco archeologico di Ustica.

Nel settore dei musei è da segnalare il conseguimento di importanti obiettivi quali il completamento del nuovo colossale Museo ar-

(8) Si segnala fra questi ultimi il restauro del grosso complesso architettonico del castello di Salemi.

cheologico di Villa Landolina in Siracusa, nonchè l'apertura al pubblico del Museo archeologico di Marsala dove, insieme alla ben nota nave punica, è possibile ammirare il "Giovane con la tunica" trasferiti dal Museo di Mozia che, a breve scadenza, dovrà essere ristrutturato.

Degni di menzione sono, inoltre, gli interventi attuati volti al potenziamento e all'allestimento di musei civici ed istituzionali, fra i quali figurano l'edificio B della "Casa di Stefano" nel Comune di Gibellina ed il Museo civico di Licata. Sono stati, poi, finanziati i lavori di completamento del Museo diocesano di Monreale.

Fra gli acquisti di immobili di interesse archeologico e monumentale e di cose d'arte antica, medioevale e moderna (9) sono da segnalare, per il loro rilevante costo (6.645 milioni), quelli di una collezione di monete greche e di una statua bronzea di guerriero.

Lo stanziamento del capitolo 78104 (10.000 milioni), destinato all'acquisto ed al restauro di immobili destinati a sedi di Soprintendenze, biblioteche e musei è stato quasi interamente utilizzato per il finanziamento di un progetto di restauro dell'Albergo dei poveri di Palermo.

E' da segnalare, infine, che, per la predisposizione dei progetti di piani paesistici territoriali di cui all'art. 1 bis della legge

(9) A valere sul capitolo 78101, a fronte di uno stanziamento definitivo di 29.305 milioni, sono stati assunti impegni di spesa, per l'esecuzione di 21 acquisti, pari a 25.014 milioni.

8 agosto 1985, n. 431 (10), è stata impegnata la somma di 2.000 milioni sul capitolo 38366. Tale somma è stata trasferita alle competenti Soprintendenze alle quali è stato affidato il compito della individuazione delle aree e dei beni da tutelare, nonchè dell'acquisizione di tutti gli elementi e i dati propedeutici alla formazione dei predetti piani.

Considerato la estrema rilevanza di tali strumenti in funzione della tutela ambientale e dell'uso e valorizzazione del territorio della Regione, è auspicabile che si provveda in tempi brevi alla loro redazione. L'urgenza peraltro è dettata dal fatto che dal 31 dicembre 1986, in assenza dei predetti piani, non sussiste più il vincolo di inedificabilità assoluta sui comprensori di particolare interesse regionale.

g) Assistenza scolastica ed educativa

In materia di assistenza universitaria, ai sensi degli artt. 1, 11 e 12 del D.P.R. n. 246 del 1985, sono stati trasferiti alla Regione, con un ritardo, peraltro, di otto anni rispetto a quanto già attuato per le Regioni a statuto ordinario con il D.P.R. 24 luglio 1977,

(10) Come è noto, tale legge costituisce "norma fondamentale di riforma economica sociale della Repubblica", sicchè avrebbe richiesto in sede regionale un recepimento dei principi in essa contenuti, recepimento che finora non è invece avvenuto.

n. 616, le relative funzioni, nonchè i beni ed il personale delle Opere universitarie.

Per l'esercizio di tali nuovi compiti è stato istituito un apposito capitolo (38813 con una dotazione di 32.000 milioni): l'Assessorato ha provveduto ad assumere impegni di spesa per 30.405 milioni che sono stati trasferiti alle Opere universitarie funzionanti in Sicilia.

Sempre in materia di assistenza scolastica è da segnalare che nel 1986 sono stati trasferiti alle Amministrazioni comunali fondi per 56.319 milioni (capitolo 38806) occorrenti per il pagamento delle retribuzioni (e relativi oneri previdenziali ed assistenziali) al personale inquadrato nei ruoli organici comunali, ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 93, e che svolge le mansioni di assistenza scolastica trasferita ai Comuni ai sensi degli artt. 6 e 7 della legge regionale 1° febbraio 1979, n. 1.

Dopo l'inquadramento nei ruoli organici delle Amministrazioni provinciali del personale in servizio presso le istituzioni socio-scolastiche permanenti della Regione, inquadramento disposto dalla legge regionale 5 agosto 1982, n. 93, il procedimento relativo al trasferimento della gestione delle istituzioni medesime è stato portato a termine dalla legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 che, all'art. 44, dispone il passaggio dei beni di tali organismi alle provincie nel cui territorio gli stessi ricadono.

Tra le spese in conto capitale della rubrica in esame era previsto uno stanziamento di 1.000 milioni (capitolo 78553) destinato a fronteggiare la spesa straordinaria per l'attrezzatura delle colonie permanenti costruite dalla Regione: non essendo stato assunto alcun impegno di spesa, la relativa somma ha costituito, a fine esercizio, economia di

spesa.

h) Istruzione classica, scientifica, magistrale e artistica

Per effetto delle norme di attuazione dello Statuto in materia di pubblica istruzione sono stati previsti nuovi capitoli destinati a spese per il funzionamento amministrativo e didattico degli Istituti di istruzione classica, scientifica, magistrale e artistica; le spese relative al personale dei medesimi Istituti sono state, invece, coperte con i fondi provenienti dal bilancio statale ai sensi della lettera f) dell'art. 4 del più volte citato D.P.R. n. 246 del 1985. Complessivamente l'onere sostenuto dalla Amministrazione regionale ammonta a 5.600 milioni (capitoli 39103 e 39104).

Alla erogazione dei fondi a favore delle singole istituzioni scolastiche hanno provveduto i Provveditori agli studi con ordinativi tratti sulle aperture di credito messe a loro disposizione dall'Assessorato, tranne che per le accademie di belle arti e i Conservatori di musica in cui favore l'Amministrazione ha disposto assegnazioni, con mandati diretti, sulla base dei rispettivi bilanci di previsione.

i) Edilizia ed arredamento della scuola

E' noto che l'Assessorato ha competenza per la programmazione, il coordinamento ed il finanziamento di interventi in materia di edilizia scolastica.

Per quanto riguarda i vari programmi varati in passato nel settore, si deve segnalare che, in attuazione del 1° programma triennale 1975-1977, sono state ultimate, nel corso dell'esercizio 1986, 6 scuole,

LEGISLATURA X — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

con un onere di 3.370 milioni.

Lo stato di attuazione al 31 dicembre 1986 di tali interventi era, pertanto, il seguente:

- Interventi programmati	:	n. 210
- Interventi finanziati	:	" 191
- Interventi revocati	:	" 19
- Opere appaltate	:	" 189
- Opere in corso di appalto:		" 2
- Opere ultimate	:	" 181

Relativamente al 2° programma triennale 1978-1980, sono state ultimate, nel corso del 1986, 18 scuole con un onere di 19.428 milioni.

Lo stato di attuazione di tale programma al 31 dicembre 1986 era, pertanto, il seguente:

- Interventi programmati	:	n. 249
- Interventi finanziati	:	" 207
- Interventi revocati	:	" 42
- Opere appaltate	:	" 199
- Opere in corso di appalto:		" 8
- Opere ultimate	:	" 183

Per quanto riguarda l'attuazione del piano d'emergenza per il completamento di opere di edilizia scolastica (legge regionale 10 agosto 1978, n. 34, art. 41), la situazione, a fine esercizio 1986, era la seguente:

LEGISLATURA X — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Opere programmate	:	n. 179
- Opere finanziate	:	" 150
- Opere da finanziare	:	" 1
- Opere revocate	:	" 28
- Opere in corso di appalto:		" 1
- Opere appaltate	:	" 149 (11)
- Opere ultimate	:	" 128 (11)

Nell'ambito del "Progetto EDILSCOLA '80 - programma-stralcio dei completamenti" ex art. 5 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 130 che comprendeva originariamente 285 interventi per un importo complessivo di 151.873 milioni, nel corso dell'esercizio 1986 sono stati approvati due programmi integrativi recanti 35 interventi per complessivi 66.466 milioni.

Il relativo stato di attuazione al 31 dicembre 1986 era, pertanto, il seguente:

- Opere programmate	:	n. 320	218.340 milioni
- Opere finanziate	:	" 260	175.854 milioni (12)
- Opere appaltate	:	" 90	64.035 milioni (13)
- Opere in corso di appalto:		" 170	111.818 milioni

(11) Di cui 1 nel corso dell'esercizio 1986.

(12) Di cui 158, per un importo di 123.541 milioni, nel corso del 1986.

(13) Tutte nel corso del 1986.

Si segnala, infine, che il D.L. 1 luglio 1986, n. 318, convertito in legge 9 agosto 1986, n. 485, ha stanziato complessivamente 4.000 milioni per opere di edilizia scolastica affidandone la programmazione, articolata in triennio, alla Regione.

Per l'anno 1986, la Regione siciliana ha predisposto e trasmesso al Ministero della pubblica istruzione il relativo programma di interventi ed il predetto Ministero, con decreto del 30 ottobre 1986, ha autorizzato la Cassa depositi e prestiti a concedere mutui gratuiti ad Enti locali della Regione per un importo complessivo di 313.050 milioni (di cui 263.850 milioni gravanti sui fondi di cui alla lettera a) e 49.200 su quelli di cui alla lettera b) dell'art. 11 della citata legge n. 488/1986).

Entro i termini fissati dalla legge gli enti interessati hanno avanzato richieste di utilizzazione per il 71% dei fondi di cui alla lettera a) e per l'84% dei fondi di cui alla lettera b): i fondi non utilizzati nell'esercizio 1986 verranno riproposti, su richiesta della Regione, nel corso del 1987.

Mediante l'utilizzazione degli stanziamenti assegnati, si prevede che in Sicilia potranno essere realizzate 1.740 aule nel settore della scuola dell'obbligo per l'eliminazione dei doppi turni e 254 aule nel settore della scuola superiore.

E' da notare, infine, che, utilizzando lo stanziamento del capitolo 39453 (5.000 milioni), l'Assessorato ha bandito cinque gare per la fornitura di arredamento scolastico per le scuole elementari e medie delle nove province siciliane: all'approvazione dei relativi contratti si è però proceduto nel corso dell'esercizio 1987.

3.5 - ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

3.5.1 - Considerazioni generali

E' noto che gran parte delle attribuzioni più significative dell'Assessorato si manifestano attraverso atti non soggetti al controllo di questa Corte. Tuttavia, tenuto conto che tra le competenze istituzionali dell'Amministrazione rientrano quelle "dell'analisi e andamento della finanza regionale" (art. 8 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana), sembra opportuno in questa sede accennare alla problematica relativa al sistema della c.d. tesoreria unica.

A tal fine, nell'effettuare preventivamente un breve excursus della normativa vigente, occorre rilevare che, con l'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468, fu previsto l'obbligo per tutte le Regioni di tenere in conti correnti non vincolati presso il Tesoro le disponibilità liquide limitatamente alle assegnazioni, contributi e quant'altro proveniente dal bilancio statale. Successivamente, l'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, nello stabilire il divieto di deposito a qualsiasi titolo presso le aziende di credito di disponibilità superiori al 4% (1) dell'ammontare delle entrate previste dal bilancio di competenza e il conseguente obbligo di versare le somme eccedenti in appositi conti correnti presso il Tesoro, escluse da tale disciplina il contributo di solidarietà nazionale di cui all'art. 38 dello Statuto. Pe-

(1) L'originario limite del 12% è stato così ridotto dall'art. 3 della legge 23 ottobre 1984, n. 720.

raltro, con l'art. 38 della legge 7 agosto 1982, n. 526 tale esclusione fu estesa anche alle entrate di cui all'art. 36 dello Statuto e al D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074. Infine, tale disciplina (che ha sostanzialmente comportato l'esonero della Regione siciliana dal regime di tesoreria unica) è stata resa inoperante, per il periodo compreso tra il 28 febbraio 1986 e il 31 dicembre 1987, dall'art. 35 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

E' noto che, avverso tale normativa, la Regione ha proposto ricorso alla Corte costituzionale la quale, con sentenza n. 61 del 25 febbraio-2 marzo 1987, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 35 della citata legge n. 41 limitatamente, però, alla parte in cui si riferisce anche ai "tributi deliberati" dalla Regione Sicilia ex art. 36 del R.d.legislativo 15 maggio 1946, n. 455.

Considerato, peraltro, che la Regione non si è mai avvalsa di quella facoltà, l'Assessorato, nel corso del 1986, ha impartito opportune direttive agli istituti di credito gestori dei servizi di cassa regionale per l'attuazione della normativa in esame e, a tal fine, al 31 dicembre 1986 risultavano versati nell'apposito conto corrente infruttifero intrattenuto presso la Tesoreria centrale dello Stato somme ammon^{te} tanti a lire 3.535.892.018.629, in quanto eccedenti il limite di disponibilità detenibili presso i cassieri regionali.

Ciò premesso e a prescindere dalle difficoltà operative incontrate nell'applicazione di tale regime in conseguenza del fatto che il servizio di cassa dell'Amministrazione regionale, ai sensi della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45, è affidato paritariamente a due istituti di credito, occorre osservare che la finalità principale, cui tendeva il legislatore con l'introduzione del sistema della tesoreria unica, era costituita dal conseguimento di consistenti risparmi nella gestione del servizio di tesoreria statale. Ma è evidente che, al fine di valuta^{re}

re se tali scopi siano stati o meno raggiunti, non è sufficiente limitare l'indagine alla quantificazione del solo "risparmio" conseguito sulla gestione del servizio di tesoreria centrale dello Stato. Sembra, invece, opportuno tener conto dei costi/benefici globalmente verificatisi nell'ambito della finanza pubblica a seguito dell'applicazione di tale normativa e, a tal fine, notevole rilevanza possono assumere le minori entrate o i maggiori costi sostenuti dagli enti tenuti all'applicazione del regime in questione. All'uopo si segnala che, secondo calcoli elaborati dall'Assessorato del bilancio e delle finanze, le "perdite visibili" registrate dall'erario regionale, in termini di minori entrate per interessi non riscossi sulle giacenze di cassa depositate presso la Tesoreria statale e per imposte sugli interessi stessi, ammonterebbero a circa 107,5 miliardi (2). Tenuto conto che a tali co-

(2) Tale dato deriva dalla seguente quantificazione:

Minori entrate per interessi non riscossi, al lordo delle relative imposte:

Sull'importo di lire 1.161.711.619.524 versato in data 3/6/1986 (lire 1.161.711.619.524 x 0,12 x 7) : 12 =	£ 81.319.813.366
Sull'importo di lire 190.000.000.000 versato in data 17/11/1986 (lire 190.000.000.000 x 0,12 x 45) : 360 =	£ 2.850.000.000
Sull'importo di lire 480.000.000.000 versato in data 21/11/1986 (lire 480.000.000.000 x 0,12 x 40) : 360 =	£ 6.400.000.000
Sull'importo di lire 1.619.180.399.105 versato in data 1/12/1986 (lire 1.619.180.399.105 x 0,12) : 12 =	£ 16.191.803.990
Sull'importo di lire 70.000.000.000 versato in data 4/12/1986 (lire 70.000.000.000 x 0,12 x 28) : 360 =	£ 653.333.330
Sull'importo di lire 15.000.000.000 versato in data 11/12/1986 (lire 15.000.000.000 x 0,12 x 21) : 360 =	£ <u>105.000.000</u>
Totale minori entrate esercizio finanziario 1986 =	£ <u><u>107.519.950.686</u></u>

sti occorre aggiungere quelli che, in genere, sopporta la collettività come conseguenza del mancato utilizzo delle risorse disponibili, siano esse depositate o meno presso le casse regionali (3), è di tutta evidenza che, al fine di ridimensionare il fenomeno descritto (e non solo per non incappare nei vincoli della tesoreria unica), è necessario dare un notevole impulso alla capacità di spesa dell'intera Amministrazione regionale. Purtroppo, nel corso dell'esercizio finanziario 1986, non si sono notate prove tangibili di efficienza in tal direzione, come peraltro dimostrano il notevole importo raggiunto dai residui passivi (10.120 miliardi) e dalle economie di spesa (4.469 miliardi).

Dal punto di vista finanziario, il dato più significativo del bilancio dell'Assessorato, per l'esercizio finanziario 1986, è costituito dal fatto che, a fronte di stanziamenti definitivi di competenza per 3.346 miliardi, sono stati assunti impegni di spesa per 246 miliardi, pari al 7,3% dei corrispondenti stanziamenti e che conseguenzialmente 3.089 miliardi hanno costituito economia di spesa: tale ultimo dato risulta, comunque, quasi totalmente determinato dal mancato utilizzo dei fondi globali e di quelli speciali per un ammontare complessivo di 3.056 miliardi (450 miliardi per quelli di parte corrente e 2.606 miliardi relativi a quelli del titolo II).

Escludendo le categorie VIII e XV, nonché la previsione di cui al capitolo 21231 (1.259 milioni per ammortamento dei beni patrimoniali),

(3) Le giacenze di cassa al 31 dicembre 1986 ammontavano, al lordo di quelle trasferite alla Tesoreria statale, alla complessiva cifra di 5.584 miliardi.

risulta che, nel corso dell'esercizio, gli impegni di spesa (245 miliardi) hanno rappresentato quasi l'85% dei corrispondenti stanziamenti di competenza (288 miliardi), mentre l'importo dei pagamenti è stato di 119 miliardi, facendo così registrare un tasso di attivazione finanziaria pari al 41,3%. L'importo dei residui passivi di nuova formazione (126 miliardi) è in linea con il dato registrato nell'esercizio precedente (124 miliardi). Soddisfacenti risultati si devono evidenziare nella gestione dei residui passivi dove è stato registrato un tasso di smaltimento pari al 69,2% (residui passivi iniziali 140 miliardi - pagamenti relativi 97 miliardi).

3.5.2 - Attività istituzionale

Nel corso dell'esercizio finanziario 1986, l'Assessore al bilancio e alle finanze ha provveduto ad emettere decreti di variazione per un ammontare complessivo di circa 3.500 miliardi (4). Tale dato corrisponde al 18,8% delle previsioni iniziali che ammontavano a 18.631 miliardi.

Poichè le nuove e maggiori spese derivanti da provvedimenti legislativi intervenuti nel corso dell'esercizio ascendono a 2.856 miliardi (81,4% delle variazioni), è da segnalare che il rimanente importo,

(4) Tale attività ha comportato l'emissione di un numero alquanto elevato di decreti di variazione al bilancio: sono da segnalare 851 provvedimenti a fronte dei 767 registrati nel 1985.

pari a 652 miliardi, è costituito per oltre la metà (333 miliardi) da reiscrizioni di somme eliminate, per perenzione amministrativa, dalla gestione dei residui passivi in precedenti esercizi: relativamente alle cause di detto fenomeno ed alle connesse tematiche, si rinvia alle considerazioni in precedenza effettuate al capitolo n.1.1.

Al riguardo, si deve ancora una volta evidenziare, con tono particolarmente critico, il comportamento di quelle Amministrazioni che effettuano un alto numero di richieste di reiscrizione o di reintegro (5) solamente in prossimità della chiusura dell'esercizio finanziario.

Tale circostanza, infatti, fa sì che, mancando il tempo materiale per procedere all'assunzione degli impegni di spesa, il più delle volte tali somme costituiscono economie e, conseguenzialmente, viene vanificata la complessa attività amministrativa che le variazioni di che trattasi comportano.

Non si può, pertanto, non ripetere l'auspicio, già formulato in precedenti relazioni, che tali variazioni vengano effettuate in tempo utile e che, in ogni caso, siano limitate alle effettive necessità.

Le variazioni al bilancio derivanti da economie di spese accertate sui fondi trasferiti dallo Stato con vincolo di specifica destinazione ascendono a 26 miliardi: il fenomeno, pur se in netto regresso rispetto all'esercizio precedente (6), è comunque sintomo di una certa

(5) Nell'importo già citato di 333 miliardi, relativo alla riassegnazione di residui perenti, è compresa la somma di 70 miliardi derivanti dal reintegro delle somme utilizzate dalle Amministrazioni interessate, previo nulla-osta dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, sugli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di spesa della competenza.

(6) Nel 1985 tale tipo di variazione ammontava a 123 miliardi.

lentezza della procedura amministrativa, come dimostra il fatto che trattasi spesso di somme trasferite dallo Stato da alcuni anni e che, pertanto, avrebbero dovuto essere sollecitamente utilizzate.

Per provvedere alle deficienze delle assegnazioni di bilancio, nel decorso esercizio finanziario il fondo di riserva per spese impreviste è stato utilizzato per un ammontare complessivo di 4.800 milioni (7): tale dato ha registrato un notevole incremento rispetto a quello omologo dell'esercizio precedente (851 miliardi). Si segnala comunque che, ai sensi dell'art. 9, u.c., della legge 5 agosto 1978, n. 468, l'elenco di tali decreti, con le indicazioni dei motivi per i quali si è proceduto ai prelevamenti del citato fondo, va presentato all'Assemblea regionale per essere allegato alla legge di approvazione del rendiconto generale.

In ordine ai rapporti finanziari fra Stato e Regione per il periodo 1 giugno 1947-31 dicembre 1965 e alla loro prospettata definizione previo accordo delle parti in sede di emanazione delle norme di coordinamento previste dall'art. 12, n. 4, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella precedente relazione era stata segnalata l'avvenuta costituzione presso il Ministero degli affari regionali, di una Commissione mista Stato-Regione. Tale Commissione aveva il compito di predisporre uno schema di norme di coordinamento nel contesto di una generale revisione della vigente normativa di attuazione dello Statuto in materia finanziaria, da sottoporre successivamente alla Commissione

(7) A tal fine nel 1986 sono stati emessi i seguenti decreti: n. 3 del 22 gennaio, n. 95 del 5 aprile, n. 262, 263 e 264 del 19 maggio e n. 462 del 25 luglio.

paritetica prevista dall'art. 43 dello Statuto medesimo.

Si deve segnalare che, a tutt'oggi, la Commissione non ha elaborato il predetto schema normativo, sicchè resta ancora insoluto il regolamento dei rapporti finanziari Stato-Regione relativi al periodo suddetto.

Nell'ambito delle competenze dell'Amministrazione rientrano i finanziamenti a carico della Regione disposti dalla legge regionale 15 maggio 1986, n. 25, a sostegno della società SO.GE.SI., alla quale, con precedente legge regionale 21 agosto 1984, n. 55, erano state conferite tutte le esattorie delle imposte dirette della Sicilia. Alla predetta società sono stati concessi nel corso dell'anno 1986 contributi a fondo perduto pari a 17 miliardi (8) a titolo di concorso della Regione sulle spese derivanti dall'estensione a tutto il personale esattoriale delle disposizioni di cui all'art. 12 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 55 (rinnovo degli accordi integrativi aziendali), nonché per l'applicazione dell'art. 5 della legge medesima (oneri per assunzione di personale proveniente dalle cessate esattorie). Sempre la stessa legge n. 25 del 1986 (art. 4) ha autorizzato l'Assessore del bilancio e delle finanze ad erogare, nell'anno 1986, a favore della società SO.GE.SI. anticipazioni finanziarie fino all'importo massimo di 10 miliardi all'interesse del 5% su base annua, subordinandole al rilascio di idonee garanzie fideiussorie e imponendone la restituzione all'erario entro il 31 dicembre 1986.

(8) Importo così forfettariamente fissato dall'art. 3 della predetta l.r. 15/5/1986, n. 25.

E' da segnalare che, quasi a fine esercizio, è stata corrisposta una sola anticipazione di 10 miliardi sulla base di documentazione (prodotta dalla SO.GE.SI. a seguito dell'istruttoria esperita dalla Corte), nella quale sono state palesate difficoltà di natura economica per la gestione del servizio esattoriale: tale situazione, alla data dell'ottobre 1986, avrebbe comportato per tale società un disavanzo di 33 miliardi circa. Sebbene la Corte abbia tempestivamente richiesto se l'anticipazione corrisposta alla SO.GE.SI. sia stata da questa rimborsata entro il termine fissato dalla legge e con l'aggiunta degli interessi maturati, tuttavia l'Amministrazione non ha ancora provveduto a far pervenire alcuna risposta in merito.

Quanto in precedenza riferito, offre lo spunto per effettuare alcune brevi considerazioni in merito alla tematica della riscossione delle imposte dirette in Sicilia e per fornire qualche elemento di valutazione circa l'efficienza del sistema esattoriale riformato con la legge regionale n. 55 del 1984. L'onere finanziario complessivo gravante sulla Regione per la riscossione delle imposte dirette, relativamente al 1986, può essere quantificato sulla base dei costi derivanti dagli aggi della riscossione (capitolo 21654) e dei summenzionati contributi a fondo perduto ex art. 12 della citata legge n. 55 (capitolo 21701): i risultati di tale elaborazione mettono in luce un costo finanziario sostenuto dall'Erario di 107 miliardi (9), pari a circa il

(9) Sul capitolo 21654 sono stati assunti impegni di spesa per 90 miliardi, mentre, a valere sul capitolo 21701, sono stati impegnati e pagati 17 miliardi.

6,1% dell'intero gettito (1.775 miliardi) delle imposte dirette riscosse nell'esercizio tramite esattoria (10).

Pur non possedendo statistiche nazionali contenenti dati da confrontare con quello sopra evidenziato, tuttavia l'incidenza percentuale prima indicata sembra, per lo meno a prima vista, eccessiva. Infatti, essa è pressochè pari alla misura dell'aggio contrattualmente previsto per le riscossioni tramite ruoli (6,72%) che, invece, trova applicazione per appena il 14% (252 miliardi) del gettito complessivamente realizzato (11). E', pertanto, evidente che il settore richiede una attenta riconsiderazione da parte del legislatore: questi dovrebbe, infatti, intervenire soprattutto ponendo come obiettivi fondamentali il contenimento dei costi e il perseguimento di un più elevato livello di efficienza. A tal fine, l'occasione propizia potrebbe essere offerta dal necessario adeguamento della normativa regionale ai principi contenuti nella legge 4 ottobre 1986, n. 657 che ha delegato il Governo nazionale ad emanare una nuova disciplina del servizio di riscossione dei tributi.

Per altre considerazioni relative alla riscossione delle entrate si rinvia al capitolo n. 2.2.3.

(10) Tale dato è ricavato dalla Relazione sullo stato degli uffici e sull'andamento dei servizi - anno 1986 - elaborato dall'Ispettorato compartimentale delle imposte dirette per la Sicilia.

(11) La residua gran parte delle riscossioni esattoriali (1.523 miliardi) riguarda, infatti, i versamenti diretti effettuati dai contribuenti che, peraltro, non richiedono eccessive "cure di riscossione".

3.6 - ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

3.6.1- Considerazioni generali

L'anno 1986 ha rappresentato per l'Amministrazione un periodo gestionale molto importante in quanto l'apparato ha dovuto misurarsi con la nuova produzione normativa intervenuta in due rilevanti settori quali l'artigianato ed il commercio.

La legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, ha, infatti, introdotto, nel quadro di una indispensabile attività programmatica, una serie di agevolazioni contributive e creditizie atte a favorire l'ammmodernamento tecnologico e l'incremento della produttività nel settore dell'imprenditoria artigiana. Più in particolare, è stata prevista l'adozione di un apposito programma triennale (1) che dovrà indicare le attività artigiane da tutelare, la spesa per gli interventi da attuare e la relativa ripartizione territoriale, nonché la tipologia delle imprese che possono essere ammesse a godere dei contributi. Il quadro organizzativo è completato dall'istituzione di Commissioni provinciali e di una Commissione regionale per l'artigianato che, oltre ai compiti previsti dalla legge n. 443 del 1985, ha in materia la funzione di mas

(1) Si segnala che è stata stipulata un'apposita convenzione con l'Università degli Studi di Catania - Cattedra di statistica della Facoltà di Economia e Commercio al fine di ottenere gli indispensabili elementi conoscitivi che possano servire come base per la predisposizione del programma in questione.

simo organo consultivo dell'Assessorato. E' indubbiamente presto per poter valutare i risultati dell'azione intrapresa, ma occorre fin d'ora dare atto all'Assessorato di aver saputo celermente predisporre una attività amministrativa che, partendo dall'emanazione di circolari esplicative (2), ha saputo prontamente avviare l'attuazione degli interventi previsti dalla legge.

Anche nel settore del commercio la nuova normativa intervenuta nel 1986 non ha trovato impreparata l'Amministrazione. Questa, infatti, ha attivato con solerzia gli interventi agevolativi previsti dalla legge regionale 9 maggio 1986, n. 23, emanando anche opportune disposizioni esplicative in materia. Con tale legge si sono apportate importanti modifiche alla materia di programmazione urbanistica e commerciale (onde incentivare i comuni all'adozione di tali piani) e si sono rafforzati gli interventi di sostegno finanziario alle attività commerciali (credito d'impianto e d'esercizio). Sono stati anche previsti nuovi interventi per la realizzazione di centri commerciali all'ingrosso e al dettaglio e per la prevenzione di atti di vandalismo e di criminalità. Sono state, infine, dettate precise norme in tema di vendite straordinarie e di liquidazione.

Per quanto riguarda il settore della cooperazione, si deve ribadire ancora una volta la prioritaria necessità di riordinare il corpo di leggi frammentario e farraginoso in base al quale operano attualmen

(2) V. circolari n. 3 del 12/4/1986, n. 4 e n. 5 del 29/5/1986.

te le strutture pubbliche. Tale opportunità potrebbe, peraltro, essere colta anche per attuare una profonda revisione del settore che, abbandonando la logica assistenzialistica, sia volta a convogliare una qualificante azione pubblica verso aziende cooperativistiche oggettivamente economiche e produttive. In particolare, poi, si rivelerebbe molto proficuo il coordinamento delle varie amministrazioni ed enti che attualmente operano nel comparto dell'edilizia abitativa sganciati da una programmazione settoriale e senza approfondite ricerche circa l'effettiva domanda proveniente dall'utenza.

Fortemente penalizzato, anche nell'esercizio finanziario 1986, si è dimostrato il settore della pesca, sia per le modeste risorse ad esso assegnate (3), sia perchè ha continuato ad essere oggetto di vertenza con la Comunità economica europea.

In materia sarebbe, peraltro, indispensabile una meditata attività programmatica, che, tenendo conto delle effettive potenzialità del mare, individui gli strumenti più idonei per garantire la coesistenza dell'interesse alla salvaguardia del patrimonio naturale marino con quello degli operatori del mare.

Si deve, infine, rilevare che la maggior parte degli interventi di competenza dell'Amministrazione non sono direttamente eseguiti dalla stessa, ma da enti pubblici, quali l'IRFIS, l'IRCAC e la CRIAS che,

(3) La rubrica 5 - Pesca ed attività marinare - reca stanziamenti definitivi sulla competenza pari a 39.376 milioni, che costituiscono appena il 6,33% di quelli dell'intero Assessorato (621.881 milioni).

attraverso fondi a gestione separata (4), gestiscono il credito a favore del settore cooperativo, artigiano, commerciale e della pe
sca.

Sul piano della gestione finanziaria si pone in evidenza che, nel 1986, sono stati assunti impegni complessivi per 597.944 milioni pari al 96,1% degli stanziamenti definitivi (621.881 milioni). I pagamenti in conto competenza sono ammontati a 262.358 milioni, pari al 42,2% delle somme stanziato.

Sulla gestione dei residui sono stati effettuati pagamenti per 63.127 milioni (15,4% dei residui passivi al 1° gennaio 1986 ammontanti a 621.881 milioni); i residui provenienti dalla competenza as
sommano a 335.587 milioni, mentre quelli complessivi raggiungono l'im
porto di 536.035 milioni.

Nel quadro dinanzi specificato assume rilevanza l'elevata incidenza percentuale dei residui di nuova formazione (5) (53,9% degli stanziamenti). Considerato che tale fenomeno si registra in misura prevalente sugli stanziamenti gestiti direttamente dall'Assessorato o dalle Camere di commercio, trova conferma quanto si considererà in pro
sieguo circa la farraginosità delle procedure in materia di con
cessione di

(4) Circa il 31% degli stanziamenti dell'esercizio finanziario 1986 so
no stati trasferiti a fondi a gestione separata presso tali enti.

(5) Tali residui hanno subito, rispetto all'omologo dato registrato nel 1985 (258.989 milioni), un incremento del 29,5%.

contributi. E' auspicabile, pertanto, che queste vengano rese sempre più snelle onde garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa a tutela delle categorie economiche destinatarie degli interventi. Ad uno snellimento delle procedure dovrebbe, inoltre, corrispondere un'incentivazione dell'attività ispettiva e di vigilanza che si è mantenuta nel corso del 1986 a livelli piuttosto modesti (6).

3.2.6 - Attività istituzionale

a) Cooperazione

La legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79 prevede la concessione a favore di cooperative edilizie di contributi sugli interessi dei mutui contratti per l'acquisizione di aree, per l'impianto di alloggi e per la costruzione degli alloggi stessi. Per tale tipo di interventi i capitoli 75201 e 75202 recano stanziamenti rispettivamente di 171.298

(6) L'Amministrazione in merito a tale attività ha comunicato i seguenti dati:

- settore cooperazione - sono state eseguite 720 ispezioni ordinarie e 55 straordinarie, nonché 43 nei confronti di cooperative edilizie; l'esito di tale attività si è concretato in 12 provvedimenti di commissariamento, 390 di scioglimento ex art. 2544 c.c. e 3 di liquidazione coatta amministrativa;
- settore commercio - è stata portata a termine una serie di controlli sui contributi concessi ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 10/81 al fine di verificare il rispetto del vincolo di destinazione produttiva delle opere ed attrezzature oggetto dell'agevolazione. Tale attività ha comportato il recupero, la revoca o la riduzione di contributi per circa 1.500 milioni.

e 31.845 milioni, che, nel corso dell'esercizio, sono stati quasi interamente impegnati.

Nel decorso esercizio l'attività dell'Assessorato in tale materia ha subito un rallentamento: sono stati, infatti, concessi contributi per la costruzione di 1.035 alloggi, con i fondi stanziati sul capitolo 75201, e di altri 94, con quelli di cui al capitolo 75202, mentre nel 1985 tali provvidenze avevano riguardato, rispettivamente, 1.652 e 465 unità abitative. Tale situazione, come rilevato anche nella precedente relazione, è da attribuirsi probabilmente alle notevoli difficoltà che continuano ad incontrare le cooperative nel reperimento delle aree edificabili soprattutto nei grandi centri urbani. Nella tavola 23 si evidenziano, in relazione ai capitoli 75201 e 75202, i dati relativi ai contributi concessi (sono distinte le integrazioni) e al numero di alloggi per i quali è stato disposto il finanziamento.

In ordine all'attuazione dei programmi di cui alla citata legge n. 79, si osserva che, mentre è stato dato avvio al programma 1984-1985, tuttavia, la realizzazione degli interventi in esso previsti procede lentamente: infatti, su 14.878 alloggi programmati, ne sono in corso di allestimento 373 e non ne è stato ultimato nessuno. Dalla tavola 24 si evince il quadro generale dei programmi finora avviati, con l'indicazione degli alloggi realizzati o da realizzare. Per quanto riguarda l'attuazione complessiva dei programmi, si osserva che, su un totale di 30.572 alloggi programmati, ne risultano realizzati soltanto 2.613 (8,5%), 10.071 (32,5%) ne sono in corso di allestimento e ne rimangono, pertanto, da realizzare 17.888 (59%). Complessivamente, quindi, dal 1979 sono stati avviati interventi per la costruzione del 41% circa degli alloggi previsti e tale dato, sicuramente negativo in

un settore di tanta rilevanza sociale come quello delle abitazioni, dimostra che non sono stati ancora superati gli ostacoli che contribuiscono a ritardare l'attuazione dei programmi, quali principalmente l'inadeguatezza delle strutture dell'Assessorato e la complessità, disorganicità e farraginosità della normativa in materia.

Le cooperative beneficiarie degli interventi di cui agli artt. 1 e 8 della citata legge n. 79 possono, altresì, essere destinatarie dei contributi previsti dall'art. 50 della legge regionale n. 86 del 1981 (impianti ad energia solare e pompe di calore).

Assai scarsa è stata l'attivazione del capitolo 75226 che prevede tali interventi: sono stati, infatti, emessi solamente 6 provvedimenti comportanti assunzioni di impegni di spesa per un totale di 390 milioni e, pertanto, su uno stanziamento di oltre 3 miliardi, a fine esercizio hanno costituito economia circa 2.700 milioni.

Altri interventi nel settore cooperativistico sono previsti dalla legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48 (art. 4) che dispone la concessione di contributi per favorire l'attrezzatura di cooperative (e loro consorzi), di carovane di facchinaggio e di compagnie portuali.

In tale settore, sullo stanziamento di 7.037 milioni di cui al capitolo 75203, come avvenuto nei trascorsi esercizi, sono stati assunti impegni di pari ammontare con un decreto emesso a fine anno: i pagamenti vengono, pertanto, regolati sui residui nell'esercizio successivo.

L'Amministrazione, in seguito alla constatazione da parte della Corte della notevole lentezza riscontrata nella gestione della spesa, si è giustificata evidenziando la complessità delle procedure connesse all'istruttoria delle istanze, la genericità della formulazione del-

l'art. 5 della citata legge n. 48, nonchè la necessità di acquisire preventivamente sia i verbali di revisione delle cooperative che il parere della competente Commissione regionale per la cooperazione.

Nel condividere tali considerazioni, si prospetta, pertanto, la opportunità di rimuovere al più presto le cause sopra evidenziate, intervenendo, quanto meno, con un regolamento di esecuzione della legge in questione.

Relativamente ai fondi a gestione separata del settore della cooperazione, attraverso i quali, peraltro, si attua il 34% circa degli interventi del comparto, si fornisce il seguente quadro:

- a) fondo a gestione separata istituito presso l'IRCAC per concorso interessi.

Il capitolo 75209 prevede uno stanziamento di 1.030 milioni, interamente trasferito all'IRCAC ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12. Tali somme vengono impiegate dall'IRCAC, al fine di incrementare il volume delle operazioni creditizie, per concorrere al pagamento degli interessi a favore delle aziende che operano il credito alle cooperative.

- b) fondo di rotazione ex art. 3, n. 2, della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12 costituito presso l'IRCAC.

Il suddetto fondo, costituente parte della dotazione dell'IRCAC, è annualmente integrato con gli stanziamenti di cui al capitolo 75256. Per il decorso esercizio l'ammontare complessivo dello stanziamento (116.000 milioni) è stato interamente trasferito all'IRCAC.

E' stata, altresì, trasferita la somma di 10 miliardi, provenienti dai residui passivi del 1985, in quanto si è risolta positivamente la procedura contenziosa avviata dalla Commissione esecutiva del

la C.E.E. nei confronti degli aiuti previsti dall'art. 33 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119.

E' da segnalare che nessuna notizia è stata fornita dall'Amministrazione sulla gestione dei predetti due fondi.

b) Commercio

L'art. 1 della legge regionale 7 ottobre 1950, n. 75. autorizza l'Assessorato a prendere le iniziative più idonee per lo sviluppo della propaganda dei prodotti siciliani, direttamente o avvalendosi di altri enti.

Per tali finalità il capitolo 35312 reca uno stanziamento di 9.448 milioni che risulta incrementato del 337,5% rispetto a quello di 2.800 milioni previsto nel 1985: in tal modo si potranno più utilmente soddisfare le sempre più sentite esigenze di pubblicizzazione dei prodotti siciliani, che, comunque, richiedono una maggiore unitarietà di indirizzo in considerazione del fatto che la materia è soggetta alla competenza di diversi altri organi regionali e di altre amministrazioni.

Gli interventi in esame, destinati a propaganda sul mercato nazionale e su quello estero, si sono estrinsecati in partecipazione a mostre, fiere ed esposizioni, nonché in inserzioni pubblicitarie e televisive.

Anche se lo stanziamento previsto risulta interamente impegnato, si rileva che i pagamenti sulla competenza ammontano appena al 15,17% (1.433 milioni): ciò è, in parte, dovuto alle remore burocratiche scaturenti dalle necessarie intese previste da norme statali in materia di interventi all'estero, nonché dalla necessità di coordinamento con altri organi che svolgono analoga attività.

La legge regionale 28 giugno 1966, n. 14 dispone che l'Assessore, al fine di favorire il più vasto collocamento della produzione siciliana sui mercati nazionali ed esteri, può autorizzare l'applicazione di apposito marchio di qualità sui prodotti siciliani che per sistema di lavorazione, zona di produzione e intrinseche caratteristiche, diano garanzie al consumatore.

All'uopo, il capitolo 35313 reca uno stanziamento di 550 milioni destinato alla "divulgazione e applicazione del marchio di qualità": su tale stanziamento, però, 508 milioni, a fine esercizio, hanno costituito economia di spesa e ciò conferma lo scarso interesse mostrato dal settore del commercio nei confronti dell'istituto in questione.

Nel 1986 hanno, infatti, ottenuto il marchio soltanto 7 prodotti per il settore enologico e 4 per altri settori merceologici.

Si prevede, comunque, una rivitalizzazione del settore a decorrere dal 1987 in relazione alla scadenza della validità ventennale dell'analogo marchio concesso a suo tempo dal Ministero dell'industria.

Con legge regionale 9 maggio 1986, n. 23 si sono apportate modifiche e integrazioni alle leggi regionali n. 26 del 1978 e n. 96 del 1981 in tema di programmazione urbanistica commerciale.

Si è sancita in particolare l'obbligatorietà della adozione dei piani di sviluppo ed adeguamento della rete commerciale da parte dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e si sono determinate nuove modalità e misure per la concessione ai comuni dei contributi destinati alla redazione dei piani in questione.

In esecuzione di tale normativa è stata resa disponibile per il 1986 la somma di 5.000 milioni sul capitolo 35355 che è stata utilizzata per la concessione a due comuni dell'Isola di contributi pari a

2.065 milioni.

Nel corso del 1986 si è continuato a dare ulteriore attuazione agli interventi volti a sostenere le esportazioni di materiali lapidei di pregio prodotti in Sicilia: a valere sul capitolo 35358 sono stati, infatti, concessi contributi a 21 imprese per complessivi 2.911 milioni.

Per quanto riguarda la spesa in conto capitale della rubrica "Commercio" è da segnalare che, su previsioni definitive di 75.384 milioni, 45.000 milioni, pari al 59,69%, sono stati trasferiti ad enti esterni all'Amministrazione a titolo di fondi a gestione separata.

All'IRFIS, infatti, è stata erogata la somma prevista al capitolo 75451 (20.000 milioni) per il conferimento al fondo a gestione separata istituito con legge regionale 4 agosto 1978, n. 26 e successive modificazioni. Tale fondo deve essere utilizzato per la concessione di credito agevolato a medio termine in favore di piccole e medie imprese, anche cooperative, esercenti il commercio e, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 23 del 1986, anche per il finanziamento di operazioni di locazione finanziaria agevolata di beni mobili ed immobili a favore di piccole e medie imprese commerciali.

Per il fondo in questione, che, ai sensi dell'art. 9 della legge costitutiva, è soggetto alla disciplina di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1.041, non sono pervenuti alla Corte i rendiconti previsti da tale ultima normativa.

Relativamente al fondo a gestione separata per la concessione di contributi in conto interessi ex art. 49 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 94, lo stanziamento di 25 miliardi all'uopo previsto al capitolo 75413 è stato interamente versato agli istituti di credito

gestori del servizio di cassa della Regione, per la concessione di contributi in favore di operatori commerciali.

Nessuna notizia è pervenuta dall'Amministrazione circa la gestione di tale fondo.

c) Artigianato

Il settore dell'artigianato, nel decorso esercizio finanziario, è stato rivitalizzato dalla emanazione della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 che, recependo alcuni principi della legge-quadro 8 agosto 1985, n. 445 ed in armonia con gli indirizzi della Comunità Economica Europea, ha autorizzato una serie di interventi finalizzati alla tutela ed allo sviluppo dell'artigianato, destinando, peraltro, ingenti disponibilità (203.360 milioni) per la realizzazione di essi.

Tali interventi, finalizzati alla promozione ed alla agevolazione dell'ammodernamento tecnologico ed all'incremento della produttività, consistono essenzialmente in agevolazioni creditizie e contributive. Di essi se ne fa, pertanto, cenno unitamente a quelli già autorizzati da altra normativa previgente.

Innanzitutto, al capitolo 75606 sono previsti 20.047 milioni destinati alla concessione di contributi in conto capitale per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento tecnologico delle imprese artigiane (art. 2 della legge regionale n. 41 del 1975) che vengono erogati dalle Camere di commercio.

Si segnala una estrema lentezza di tali organi nella concessione dei contributi, fatto che ha determinato un arretrato che si trascina di anno in anno. Alla tavola 25 sono riportati i dati relativi ai contributi concessi nel 1986, con l'avvertenza che gli stessi non riflettono la situazione delle istanze presentate nel 1985 e 1986, ma,

dato l'arretrato del settore, riguardano le richieste pervenute in anni precedenti.

Il capitolo 75616 reca uno stanziamento di 1.000 milioni per la concessione di contributi alle imprese artigiane sulle spese di primo impianto dei laboratori.

Con circolare del 29 maggio 1986 l'Assessorato ha disciplinato l'iter procedimentale, ma tali somme non sono state, tuttavia, trasferite alle Camere di commercio in quanto i meccanismi procedurali sono stati avviati soltanto nell'ultimo quadrimestre dell'anno.

Gli artt. 27 e 29 della legge regionale n. 3 del 1986 hanno modificato la disciplina in materia di contributi per l'assunzione di apprendisti prevista dalla legge regionale 6 maggio 1981, n. 96.

Tale ultima legge prevedeva, infatti, un contributo assolutamente inadeguato (lire 8.000 per ogni giornata lavorativa); la nuova normativa, invece, ha disposto l'accollo da parte dell'erario regionale di quasi tutti gli oneri che le imprese artigiane sostengono durante il quadriennio per l'assunzione di apprendisti.

Il contributo non è più, quindi, forfettario, ma è rapportato alla paga giornaliera in misura decrescente a seconda dell'anno di apprendistato.

Il capitolo 35504, destinato al suddetto intervento, reca uno stanziamento di 5.000 milioni interamente impegnato, ma ancora non trasferito alle competenti Camere di commercio.

Il capitolo 75611 prevede uno stanziamento di oltre 41 miliardi per opere di urbanizzazione primaria delle aree artigianali.

La normativa originaria (legge regionale 6 maggio 1981, n. 96) che disciplinava gli interventi in materia ha trovato in passato note

voli difficoltà applicative a causa della mancanza di apposite previsioni negli strumenti urbanistici dei comuni di aree destinate a zone artigianali; conseguentemente, nei decorsi esercizi finanziari, è stato possibile utilizzare gli stanziamenti principalmente con assunzioni di meri impegni di spesa in attesa dell'espletamento dell'iter istruttorio previsto dalla legge.

A seguito dell'emanazione della legge regionale n. 3 (che ha previsto all'art. 61 la possibilità di concedere finanziamenti ai comuni anche per la realizzazione, nei lotti urbanizzati, di capannoni da assegnare agli artigiani e piccole imprese industriali) l'interesse da parte dei comuni si è accresciuto notevolmente, al punto che sono state avanzate richieste di finanziamento per oltre 130 miliardi.

Al fine di assicurare uniformità di indirizzo nel settore, l'Assessorato ha emesso una circolare (n. 8 del 21 febbraio 1987) contenente, tra l'altro, uno schema di convenzione per la concessione del diritto di superficie sui lotti e per la concessione in locazione dei capannoni.

I finanziamenti concessi, pari a 41.594 milioni, hanno riguardato 32 comuni fra cui si segnalano, per l'importo rilevante dell'intervento, quelli in favore dei comuni di Modica (6.000 milioni) e Barcellona Pozzo di Gotto (6.439 milioni).

Relativamente ai fondi a gestione separata del settore dell'artigianato, si osserva quanto segue:

- a) fondo istituito presso l'Artigiancassa ex art. 40 della legge regionale n. 3 del 1986. Detto fondo deve essere impiegato per la concessione di contributi a favore di artigiani per finanziamenti a medio termine e per operazioni di leasing.

Il capitolo 75615 prevede uno stanziamento di 2.500 milioni interamente impegnato nel 1986; tali somme non risultano essere state trasferite in quanto non è stata stipulata la prescritta convenzione con l'Artigiancassa.

- b) fondo di rotazione istituito presso la CRIAS per il credito d'esercizio. Sono stati trasferiti alla CRIAS per l'integrazione di tale fondo 6.000 milioni (capitolo 75651), destinati alla concessione di finanziamenti per il credito d'esercizio alle imprese artigiane (legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50).
- c) fondo di rotazione istituito presso la CRIAS per la concessione di finanziamenti per l'impianto, l'ammodernamento, l'ampliamento e l'acquisto di attrezzature da parte di lavoratori artigiani. Detto fondo è stato integrato con il trasferimento di 6.000 milioni tratti sul capitolo 75652.
- d) fondo istituito presso la CRIAS per finanziamenti per spese di primo impianto di laboratori artigiani. Sono stati trasferiti alla CRIAS i 2.000 milioni costituenti l'intero stanziamento del capitolo 75655.
- e) fondo istituito presso la CRIAS per la concessione di prestiti di esercizio di avviamento. Per tali interventi è stato istituito il fondo in esame presso la CRIAS a cui sono stati trasferiti i 2.000 milioni costituenti lo stanziamento del capitolo 75656.
- f) fondo di rotazione istituito presso la CRIAS per il credito d'esercizio. A tale fondo risultano interamente trasferiti i 30.000 milioni di cui al capitolo 75657.

Nessuna notizia è stata fornita dall'Amministrazione circa la gestione dei succitati fondi.

d) Pesca ed attività marinare

Il settore della pesca anche nel 1986 ha continuato ad essere oggetto di contenzioso tra la Comunità Economica Europea e la Regione.

Infatti, per quanto riguarda gli interventi di cui al capitolo 35653, relativo agli aiuti contributivi ai pescatori ed armatori per la salvaguardia dei livelli occupazionali e per il mantenimento in efficienza delle strutture di pesca, si segnala l'attivazione della procedura contenziosa della Commissione esecutiva della C.E.E. ex art. 93/2 del trattato di Roma.

L'Assessorato ha fornito all'esecutivo comunitario chiarimenti in merito all'applicazione della legge, ma, non essendo intervenuta nessuna decisione finale di incompatibilità, la Giunta regionale ne ha autorizzato l'applicazione a condizione che ogni armatore si impegni al rimborso ove venga attuata l'azione di recupero da parte degli organismi comunitari.

Anche per gli interventi previsti al capitolo 35655, autorizzati dalla legge regionale 3 gennaio 1985, n. 9, si devono segnalare ritardi attuativi dovuti all'instaurazione di una procedura contenziosa da parte della C.E.E..

Con la suddetta legge, come è noto, la Regione si è posta l'obiettivo di favorire l'adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia alle possibilità di cattura, incoraggiando il fermo temporaneo dei natanti mediante la concessione di premi agli armatori proprietari e prevedendo una indennità giornaliera da corrispondere ai componenti degli equipaggi non avviati alla frequen-

za di corsi di formazione.

In relazione a tale intervento, la Commissione esecutiva della C.E.E. ha avviato la procedura contenziosa ex art. 93/2 del trattato per inosservanza della direttiva C.E.E. n. 83/511. Nessuna decisione è ancora avvenuta a livello comunitario, nonostante i chiarimenti forniti dall'Amministrazione sin dal novembre del 1985. Si osserva, tuttavia, che, avendo il regolamento C.E.E. n. 4.028 del 18 dicembre 1986 introdotto nel settore criteri applicativi analoghi a quelli scaturenti dalla citata legge regionale n. 9, il contenzioso, di fatto, è da considerare superato.

LEGISLATURA X — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROVVEDIMENTI DI SPESA EMESSI NEL CORSO DEL 1986 SUL

CAP. 75201 A FAVORE DI COOPERATIVE EDILIZIE

Tavola 23

PROVINCIA	FINANZIAMENTO INIZIALE		CONTRIBUTO		FINANZIAMENTO		CONTRIBUTO	
	IMPORTO	N. ALLOGGI	ANNUALE	ANNUALE	INTEGRATIVO	ANNUALE	ANNUALE	
AG	7.312.000.000	113	584.365.220		453.000.000	25.518.190		
CL	8.907.000.000	144	778.696.770		959.000.000	73.936.450		
CT	12.456.500.000	181	1.023.468.160		4.608.000.000	387.565.165		
EN	3.696.000.000	56	294.507.070		419.000.000	29.141.140		
ME	9.633.000.000	167	760.346.405		3.844.000.000	279.846.260		
PA	12.696.000.000	193	1.138.468.720		7.891.000.000	618.626.740		
RG	4.700.000.000	75	347.776.750		866.000.000	69.700.885		
SR	4.271.000.000	69	336.062.150		1.936.000.000	145.225.725		
TP	2.291.700.000	37	190.049.890		4.731.000.000	387.644.180		
TOTALI	65.936.200.000	1.035	5.453.741.135		25.787.000.000	2.017.204.735		

IMPORTO COMPLESSIVO DEI CONTRIBUTI f. 5.453.741.135 per 20 anni = 109.074.822.700

2.017.204.735 per 20 anni = 40.344.094.700
 FONTE: Assessorato Regionale della Cooperazione, del Commercio, dell'Artigianato, della Pesca

LEGISLATURA X — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROVVEDIMENTI DI SPESA EMESSI NEL CORSO DEL 1986 SUL

CAP. 75202 A FAVORE DI COOPERATIVE EDILIZIE

segue tavola 23

PROVINCIA	FINANZIAMENTO INIZIALE		CONTRIBUTO ANNUALE	FINANZIAMENTO INTEGRATIVO	CONTRIBUTO ANNUALE
	IMPORTO	N. ALLOGGI			
AG					1.234.490 (1)
CL					
CT					
EN					
ME	437.706.000	8	39.386.990		15.441.365 (1)
PA	2.424.000.000	44	195.226.930	1.345.000.000	82.195.080
RG					
SR					
TP	2.694.000.000	42	205.216.720		
TOTALI	5.735.706.000	94	439.830.640	1.345.000.000	98.834.935

(1) Interventi per variazione tasso interessi

IMPORTO COMPLESSIVO CONTRIBUTI £. 439.830.640 x 20 anni = 8.796.612.800

98.834.935 x 20 anni = 1.976.698.700

FONTE: Assessorato Regionale della Cooperazione, del Commercio, dell'Artigianato, della Pesca.

LEGISLATURA X — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROGRAMMI COSTRUTTIVI DELLE COOPERATIVE EDILIZIE FINANZIATE
A NORMA DEGLI ARTT. 1 E 2 L. N. 20/12/1975, N. 79
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/1986
Tavola 24

P I A N O	PREVENTIVO		C O N S U M T I V O				INTERVENTI		
	PROGETTI N°	ALLOGGI N°	COSTO ANNUO PREVISTO (contributo)	ALLOGGI N°	COSTO DEFINITIVO ANNUO PER CONTRIBUITI N°	ALLOGGI N°	COSTO PROVVISORIO PER REALIZZATI	A	B
1979/79	108	2.880	7.404.000.000	1.380	8.980.334.308	1.118	7.342.542.785	40	72
1980	30	828	3.096.000.000	121	1.154.894.795	475	2.891.308.325	---	32
1980	7	110	500.000.000	16	81.822.975	74	475.739.190	---	20
1981	282	8.821	37.786.528.000	843	8.046.374.915	4.896	32.276.454.915	1.046	36
1981	44	1.525	7.180.000.000	231	1.548.682.100	1.185	7.181.688.480	100	28
1981	10	206	1.000.000.000	38	218.152.100	170	1.081.920.800	---	---
1982/83	242	4.084	26.733.472.000	46	286.785.530	2.000	11.418.803.830	823	1.385
1984/85	719	14.876	84.362.119.000	---	---	373	1.483.676.580	14.508	---
TOTALI	1.412	30.572	188.012.119.000	2.613	18.287.046.720	10.071	64.012.114.405	18.314	1.574

(A) progetti per cui esistono atti interlocutori

(B) progetti per cui non esistono atti interlocutori

N.B. Per effetto dell'adesione di un nuovo criterio di classificazione, il numero degli alloggi dati per realizzati, corrisponde agli alloggi già in possesso di certificato di conformità, diminuisce rispetto ai dati forniti per l'anno precedente, perché pur essendo molti edifici completi, non sono ancora muniti della certificazione di rito.

SOURCE: Assessorato Regionale delle Cooperazione, del Commercio, dell'artigianato, della Pesca

LEGISLATURA X — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tavola 25

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE EROGATI NEL 1986 ALLE IMPRESE ARTIGIANE
ART. 2 L. R. 41/75 E SUCCESSIVE MODIFICHE

CAMERA DI COMERCIO	N° IMPRESE AMMESSE A CONTRIBUTO	IMPORTO INVESTIMENTI			IMPORTI CONTRIBUTI EROGATI NEL 1986	N° PRATICHE IN ISTRUTTORIA	INVESTIMENTI IN ISTRUTTORIA
		IMMOBILI LETT. A)	ATTREZZATURE LETT. B)	ALLACCIAMENTI LETT. C) O.M.			
AGRIGENTO	549	713.420.280	7.735.351.904	---	2.425.189.695	289	7.021.700.780
CALTANISSETTA	24	1.081.887.101	3.025.074.770	1.487.860	95.144.848	697	13.224.500.585
CATANIA	368	6.821.142.000	1.342.442.000	---	---	---	---
ENNA	357	278.743.450	3.455.205.110	---	3.731.952.540	507	6.405.188.620
MESSINA	194	528.474.613	4.983.271.505	700.724.286	816.032.240	---	---
PALERMO	808	---	---	---	4.260.568.951	---	---
RAOUSA	123	616.978.589	1.674.730.823	---	---	60	2.454.078.535
STRACUSA	291	65.389.000	612.902.000	327.000	678.628.000	153	2.822.222.499
TRAPANI	268	1.525.170.590	4.193.688.178	---	---	268	5.749.088.769

FONTE: ASSESSORATO REGIONALE DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO, DELLA PESCA

3.7 - ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

3.7.1- Considerazioni generali

Nel corso del 1986 la competenza dell'Assessorato degli Enti locali ha subito importanti modifiche, soprattutto nel campo della solidarietà sociale, ad opera della nuova legislazione di settore.

Occorre, in primo luogo, menzionare la legge regionale 25 marzo 1986, n. 14 che, integrando e modificando alcune disposizioni della legge regionale 6 marzo 1981, n. 87, ha lo scopo di rendere più incisiva l'azione delle amministrazioni locali nella predisposizione di servizi atti a prevenire e rimuovere situazioni di emarginazione in cui potrebbero venire a trovarsi gli anziani, azione il cui limite principale era costituito dalla indisponibilità di edifici debitamente attrezzati per tali necessità (1)

Si è, in particolare, prevista la predisposizione, a cura dell'Assessorato, di un programma triennale degli interventi in conto capitale, definendo obiettivi e priorità nella utilizzazione delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione di comunità-alloggio per anziani.

Sono state, inoltre, ipotizzate nuove moderne forme di intervento a favore dell'anziano mediante concessione di contributi ai Comuni per la organizzazione di soggiorni climatici marini, montani o termali, nonché per attività ricreative, culturali e del tempo libero.

(1) Tale legge, comunque, non si limita a destinare finanziamenti al settore, ma provvede anche a regolamentare istituti quali il volontariato (art. 3) e le case di riposo (art. 6).

La legge ha, infine, disciplinato la concessione di contributi a favore di Comuni per l'attuazione di iniziative miranti alla integrazione lavorativa degli anziani nei servizi di interesse comunale.

Delle specifiche modalità di attuazione dei singoli interventi introdotti dalla legge n. 14 si riferirà in sede di esame dell'attività istituzionale dell'Assessorato; in questa sede si sottolinea la validità delle scelte operate dal legislatore in quanto finalizzate ad interventi volti a sostenere con adeguate iniziative quella categoria di cittadini, gli anziani (2), oltremodo bisognosi, nella società contemporanea, di aiuti tendenti a fare loro superare lo stato di solitudine e di emarginazione in cui versano.

Sempre nel quadro degli interventi rivolti a prevenire e rimuovere le cause dei bisogni individuali e collettivi nonché quelle di emarginazione sociale, si colloca la legge regionale 9 marzo 1986, n. 22 che ha proceduto, anticipando anche la legislazione nazionale, ad un riordinamento dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia.

La legge, nel razionalizzare i vari tipi di assistenza che erano caratterizzati da una eccessiva frammentazione operativa, definisce compiutamente le modalità di intervento, individuando i destinatari dei servizi e regolamentando più razionalmente le competenze della Regione e degli altri enti in materia.

Vengono riservati alla Regione compiti di programmazione, coordi-

(2) In Sicilia, secondo gli ultimi dati statistici, vivono un milione circa di anziani, pari a quasi un quinto dell'intera popolazione.

namento, controllo, assistenza tecnica ed incentivazione finanziaria: l'attività di programmazione viene rimessa all'Assessorato regionale degli Enti locali che deve predisporre un piano triennale dei servizi socio-assistenziali, sulla base di uno schema approntato dal Comitato regionale per i servizi socio-assistenziali.

Tale piano costituisce punto di riferimento dei programmi dei singoli Comuni: tali enti, infatti, vengono costituiti titolari principali delle funzioni in materia socio-assistenziale, mentre l'Amministrazione dovrà curare l'alta vigilanza sull'attività da essi svolta, nonché su quella degli enti assistenziali sovvenzionati.

A fronte di tali novità sul piano normativo, l'Assessorato ha dimostrato una buona capacità di impartire direttive per l'avvio degli interventi previsti dalla nuova legislazione (3), anche se, poi, ha incontrato notevoli difficoltà in sede di attuazione concreta degli stessi. In particolare si rileva che, mentre per gli interventi di parte corrente di cui alla citata legge regionale n. 14 sono da registrare risultati positivi (per lo meno per quanto riguarda la concessione di contributi ai Comuni), altrettanto non può dirsi relativamente a quelli in conto capitale, in quanto l'Amministrazione si è trovata impreparata soprattutto a gestire adeguatamente i finanziamenti delle opere pubbliche da realizzarsi.

Responsabilità in tale settore sono, comunque, da addebitare an-

(3) v. ad esempio circolare n. 4 del 10/5/1986 recante istruzioni sulla applicazione della legge regionale n. 14/86.

che ai Comuni che hanno spesso inoltrato all'Assessorato progetti incompleti, in quanto sprovvisti di pareri tecnici o di approvazione in via amministrativa.

Risultati decisamente negativi sono quelli riguardanti la gestione degli interventi disposti dalla legge regionale 28 marzo 1986, n. 16 a favore dei soggetti portatori di handicap. Il fenomeno, peraltro ampiamente censurato sulla stampa locale, è da collegare principalmente all'inadeguatezza della struttura organizzativa dell'Amministrazione (4) che, unitamente a quelle degli altri Assessorati competenti in materia, si è fatta trovare impreparata in relazione ai nuovi specifici compiti previsti dalla legge, nonchè alle lentezze burocratiche manifestate dagli stessi enti destinatari delle provvidenze in questione.

Notevole è stato, inoltre, l'impegno dimostrato dall'Assessorato nel concedere sussidi ai Comuni, ai ministri di culto e ad istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza, anche se in tale settore sarebbe auspicabile un potenziamento dell'attività di vigilanza al fine di verificare la effettività dell'utilizzo delle contribuzioni concesse.

Per quanto riguarda l'aspetto organizzativo, è da segnalare che, nel corso del 1986, hanno operato presso l'Assessorato i seguenti organi collegiali: Commissione regionale per la finanza locale (D.P.R. 19 luglio 1956, n. 777) e Commissione per la concessione di contributi

(4) E' da segnalare che, nel corso del 1986, la Direzione regionale della solidarietà ha subito parziali modifiche organizzative al fine di dare alla stessa un più razionale assetto operativo in relazione alla rideterminazione e ampliamento di funzioni causate dai nuovi interventi legislativi.

per finalità assistenziali (legge regionale 30 novembre 1953, n. 56). Non è stato, invece, ancora costituito il Comitato regionale per i servizi socio-assistenziali previsto dall'art. 13 della legge n. 22 del 1986.

Per quanto riguarda l'attività della Commissione regionale per la finanza locale si rileva che essa ha subito, in parallelo con l'evolversi della legislazione nazionale in tema di finanza locale, una sostanziale variazione delle proprie funzioni: da organo di controllo delle delibere comportanti impegni pluriennali di bilancio, è divenuta sede di esame delle delibere di ristrutturazione delle dotazioni organiche degli Enti locali.

Nell'esercizio di tale attività ha, comunque, fissato parametri omogenei di riferimento per quanto attiene alla quantità e qualità delle dotazioni organiche ed alla individuazione di organigrammi ottimali in relazione all'entità demografica dei Comuni.

In merito all'attività ispettiva, degna di particolare menzione è la disposizione dell'art. 19 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 che ha aumentato la consistenza numerica degli addetti al servizio da 12 a 36 unità.

L'importanza di tale intervento legislativo si può meglio valutare, ove si rifletta che l'ultima immissione di vincitori di concorso presso l'Ufficio ispettivo risale a circa 20 anni fa.

Con tale esigua dotazione numerica, nonchè attraverso l'utilizzo di dirigenti "part-time", l'Ufficio ispettivo dell'Assessorato ha potuto a stento fronteggiare le esigenze scaturenti da interventi sostitutivi (5) e provvedere solamente agli accertamenti richiesti

(5) Alla fine del 1986 risultavano sottoposti a gestione commissariale straordinaria 9 Comuni e 3 Consorzi.

dalla magistratura ordinaria e contabile, nonché all'acquisizione di elementi per corrispondere alle richieste scaturenti dall'attività ispettiva dell'Assemblea regionale.

L'analisi finanziaria delle rubriche di competenza dell'Assessorato evidenzia che, nel corso del 1986, l'Amministrazione ha dimostrato una buona capacità nell'impegnare le disponibilità stanziato: a fronte di previsioni definitive sulla competenza ammontanti a complessivi 320.542 milioni, sono stati, infatti, assunti impegni di spesa per un totale di 285.352 milioni, pari a circa l'83%: tale percentuale varia dall'88% per le spese correnti al 93% registrato per quelle in conto capitale. Contenute, di conseguenza, sono state le somme che a fine esercizio hanno costituito economia di spesa (35.190 milioni) (6).

Il tasso di attivazione finanziaria registrato sulla competenza dell'esercizio è pari al 47,7%; tuttavia, è da segnalare negativamente che tale dato, relativamente alle spese in conto capitale, decresce al 27,5%. In conseguenza della bassa percentuale dei pagamenti effettuati nell'anno, notevole incremento hanno subito i residui passivi di nuova formazione che raggiungono l'importo di 132.422 milioni (1985: 78.319 milioni).

Tenuto conto che gran parte dell'attività istituzionale dell'Assessorato si estrinseca in atti non soggetti al controllo di questa Corte, ai profili sopra evidenziati vanno aggiunte due considerazioni

(6) Di cui 21.500 milioni, però, scaturenti dal mancato impegno di spesa di somme destinate ad interventi in favore di portatori di handicap..V. paragrafo 3.7.2.

in merito ad interventi legislativi che si ritengono non più rinviabili.

La prima riguarda l'attuale assetto istituzionale degli organi di controllo sugli enti locali. Infatti, dopo l'emanazione del regolamento di funzionamento delle Commissioni provinciali di controllo (D.P. Regione 22 maggio 1985, n. 38), è necessario compiere un ulteriore passo avanti per ristrutturare in maniera radicale tali organi: a tal fine, anche per tenere ulteriormente conto di un auspicabile coordinamento decisionale, si potrebbe prevedere un modulo organizzativo articolato in un solo organo con strutture decentrate, che, peraltro, risulterebbe conforme al modello previsto dall'art. 130 della Costituzione.

Sotto altra angolazione, infine, si deve ribadire quanto già ripetutamente segnalato dalla Corte in precedenti relazioni circa la necessità di provvedere, per lo meno formalmente, all'adeguamento della normativa contabile degli enti locali siciliani al D.P.R. 19 giugno 1979, n. 421 che attualmente viene applicato solo di fatto dagli stessi enti.

3.7.2 - Attività istituzionale

a) Amministrazione civile

Premesso che tale rubrica prevede esclusivamente spese della categoria IV (Trasferimenti) destinate a favore di Comuni, di altri enti locali o di associazioni di enti locali, si deve osservare che, nel settore, la gestione assessoriale si è conseguenzialmente risolta in

larga misura in erogazioni di sussidi e contributi a tali enti.

Tra gli interventi più rilevanti sono da segnalare innanzitutto le provvidenze a favore dei comuni delle isole minori per le spese sostenute nella gestione e manutenzione dei servizi idrici, acquedottistici, fognari e cimiteriali: a tali comuni, su uno stanziamento di 6.000 milioni, sono stati assegnati contributi per 4.109 milioni.

Ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1953, n. 66 l'Assessorato concede, poi, a favore degli enti locali aiuti finanziari sulle spese per l'esecuzione, la sistemazione e gli adattamenti di impianti concernenti uffici e servizi pubblici.

L'ingente stanziamento di bilancio (capitolo 18702 - 54.000 milioni) è stato quasi interamente impegnato; si riscontra, tuttavia, una lentezza notevole nei pagamenti che, infatti, sono ammontati a 14.128 milioni, pari ad appena il 26% delle risorse disponibili. Tale fenomeno è da addebitare in misura principale agli enti destinatari del contributo, la cui inerzia nel dimostrare i presupposti per percepire il saldo del contributo ha rallentato notevolmente le procedure di spesa.

La legge regionale 18 marzo 1977, n. 9 prevede che l'Assessorato conceda sussidi straordinari alle associazioni di enti locali che perseguano lo sviluppo delle autonomie locali ed attuino adeguate iniziative per il decentramento delle funzioni. Detti sussidi vengono erogati, su richiesta delle associazioni interessate, con mandato diretto e previa presentazione di un preventivo di spesa, nonché di una relazione sull'attività svolta e sui programmi da avviare. Unica forma di controllo sull'effettivo utilizzo di tali contributi è, pertanto, costituita dalla relazione sull'attività svolta che annualmente gli enti destinatari del contributo presentano all'Assessorato. Talchè, tenuto

conto dell'insufficienza di tale strumento, si ribadisce la necessità che, per una corretta realizzazione degli scopi normativi, venga introdotto l'obbligo della rendicontazione di tali somme o che, comunque, venga svolta da parte dell'Amministrazione una effettiva attività di vigilanza sull'esistenza dei presupposti per l'erogazione dei contributi in questione.

Nel decorso esercizio le somme destinate ai suddetti interventi (capitolo 18703; 1 miliardo) sono state interamente impegnate e corrisposte agli enti richiedenti: tra questi è da ricomprendere anche l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) alla quale, con legge regionale n. 57 del 1985, è stato riservato il contributo di 200 milioni.

b) Solidarietà sociale

E' proseguita nel corso del 1986 l'attività di sostegno finanziario a favore delle IPAB. Infatti, a valere sul capitolo 19001, l'Assessorato ha concesso sussidi straordinari agli istituti che, per la esiguità dei mezzi ordinari di bilancio, non erano in grado di assolvere pienamente le proprie finalità o di sviluppare la propria attività in relazione alle locali esigenze assistenziali: la somma stanziata di 8.005 milioni è stata interamente impegnata e sono stati disposti pagamenti per 4.720 milioni. Inoltre, con imputazione al capitolo 19002, l'Amministrazione ha erogato sussidi pari a 3.800 milioni al fine di potenziare l'attività delle IPAB stesse. Per i suddetti interventi la

legge subordina la concessione delle provvidenze alla presentazione del bilancio di previsione per l'esercizio in corso e del conto consuntivo relativo al precedente esercizio: ciò evidentemente consente una migliore valutazione circa le effettive esigenze dell'ente richiedente.

Il capitolo 19004, rispetto all'esercizio precedente, ha subito un incremento pari circa al 50%, consentendo così di soddisfare le richieste di ministri di culto bisognosi, o benemeriti, e di promuovere o favorire le loro iniziative: su uno stanziamento di 6.034 milioni, peraltro, sono stati effettuati pagamenti per 4.410 milioni.

Anche per il 1986 sono stati erogati gli aiuti contributivi previsti a favore dell'Unione italiana ciechi (capitolo 19005 - 1.100 milioni) e degli enti aventi la finalità di provvedere alla produzione di presidi ortopedici a favore di mutilati bisognosi (capitolo 19006 - 400 milioni).

Le risorse finanziarie destinate ai minorati psichici irrecuperabili (capitolo 19008) risultano, per l'esercizio 1986, ridotte del 50% rispetto all'anno precedente: tale fatto è da mettere in relazione al notevole numero di istanze accolte dallo Stato nel 1985 e finalizzate, ai sensi della legge n. 118 del 31 marzo 1971, alla concessione della pensione di invalidità civile, beneficio che, come è noto, non è cumulabile con l'erogazione dell'assegno regionale.

Con legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, come si è in precedenza accennato, si è provveduto, in attuazione dell'art. 23 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, al riordino della materia dell'assistenza pubblica. Ai sensi dell'art. 69 i provvedimenti di prosecuzione del ricovero dei minori, di anziani e di adulti inabili, già adottati alla data di entrata in vigore della legge in applicazione dell'art. 32 del

la legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, vengono prorogati fino al limite previsto dal regolamento 6 maggio 1953, n. 3 (limiti di età), ovvero sino alla avvenuta dimissione e rientro in famiglia del ricoverato. Agli oneri relativi si provvede con lo stanziamento di bilancio iscritto al capitolo 19018 (40.108 milioni): tale somma è stata interamente impegnata nel corso dell'esercizio, mentre i pagamenti ammontano a 25.921 milioni. Gli interventi suddetti hanno, comunque, natura residuale, in quanto la citata legge regionale n. 22 ha attribuito ai comuni l'esclusiva competenza ad istituire servizi di assistenza e, di conseguenza, ha posto a loro carico i relativi oneri finanziari.

Per quanto riguarda gli interventi a favore degli anziani, si è già segnalato che la legge regionale 25 maggio 1986, n. 14 ha introdotto notevoli innovazioni al fine di rendere più efficiente l'azione delle amministrazioni locali nel settore. Onde prevenire e rimuovere possibili situazioni di disagio e di emarginazione in cui è talvolta costretta nella società contemporanea la terza età, uno degli obiettivi fondamentali che il legislatore ha posto in materia è stato quello della socializzazione degli anziani. Assume, pertanto, notevole importanza il servizio di assistenza domiciliare agli anziani, erogato gratuitamente a coloro che si trovino in particolari condizioni di età, di reddito e assenza di assistenza familiare.

Per tale tipo di intervento è stato istituito il capitolo 19025, con una dotazione di 44 miliardi, destinati a contributi da concedersi ai comuni che abbiano istituito servizi di assistenza domiciliare: a tali enti sono stati trasferiti 26.249 milioni, pari al 59,6% dello stanziamento. Si rileva che, ai sensi dell'art. 12 della citata legge

regionale n. 14, detti contributi vengono erogati ai comuni mediante versamento su appositi conti correnti aperti presso i servizi di cassa regionale operanti nei capoluoghi di provincia. E' evidente al riguardo che tale sistema, pur perseguendo chiare finalità acceleratorie della spesa, potrebbe, però, rivelarsi pregiudizievole circa il corretto utilizzo delle risorse trasferite agli enti locali, tenuto conto sia della mancata previsione di una rigorosa rendicontazione di tali somme, che dell'accennata insufficienza degli organici dell'ufficio ispettivo dell'Assessorato. Si segnala, pertanto, la necessità di una costante verifica da parte dell'Amministrazione sull'attività svolta in materia dai comuni, al fine di evitare che la disponibilità di risorse, talvolta cospicua, provochi, anzichè un miglioramento qualitativo dei servizi, solamente un maggiore afflusso di richieste di contributi.

Altro intervento, introdotto con la legge n. 14 del 1986 e finalizzato al recupero dello stato di benessere fisico e psichico dell'anziano, è costituito dai soggiorni climatici, marini, montani. Sul capitolo 19031 è all'uopo previsto uno stanziamento di 2 miliardi, che è stato interamente impegnato e trasferito ai comuni. Questi hanno ottenuto i contributi sulla scorta di un programma contenente una relazione sulle iniziative avviate, sul numero degli anziani da ammettere alla fruizione dell'iniziativa, sul numero e la qualifica degli operatori da impiegare, sul periodo e sulle località prescelte per il soggiorno, sul tipo di attività ricreative, nonchè sulla spesa prevista. Sulla base del suddetto programma, l'Assessorato ha concesso la contribuzione nella misura dell'80% della spesa preventivata. In relazione alle modalità di attuazione dell'intervento, l'Assessorato ha fornito ai

comuni apposite direttive (7), suggerendo l'utilizzazione di operatori volontari o di obiettori di coscienza ammessi al servizio civile sostitutivo e raccomandando l'utilizzo di strutture alberghiere all'interno dell'Isola ed in periodi di bassa stagione, in modo da favorire anche l'occupazione nel settore alberghiero.

Altra interessante forma di contribuzione regionale è quella disciplinata dall'art. 9 della legge n. 14 (interventi volti al recupero degli anziani alla vita sociale e per evitare i rischi di solitudine ed il senso di inutilità cui gli stessi sono esposti): per tale fine sono state destinate risorse pari a 4.000 milioni (capitolo 19032) che sono stati quasi interamente trasferiti ai comuni che hanno fatto pervenire all'Assessorato un programma contenente il numero degli anziani da avviare ad attività lavorativa (cura del verde pubblico, vigilanza nei parchi o davanti alle scuole, negli impianti sportivi, etc.).

Volgendo ora lo sguardo agli interventi in conto capitale disposti dalla citata legge n. 14, si deve segnalare che, a tal fine, sono state autorizzate, per il triennio 1986-1988, spese complessive per 90 miliardi destinate alla concessione dei finanziamenti e contributi a favore dei comuni, IPAB ed enti privati al fine di realizzare servizi aperti, quali centri diurni e di incontro, e servizi residenziali, quali case-albergo, case protette, case di riposo e comunità-alloggio. La stessa legge ha, altresì, previsto la concessione ai medesimi enti di

(7) V. circolare n. 4 del 10/5/1986.

finanziamenti e contributi per la installazione di impianti, arredi e attrezzature da utilizzare nelle strutture realizzate o da realizzarsi.

Ai sensi dell'art. 7 della legge citata, l'Assessorato ha predisposto un programma triennale degli interventi col quale vengono definiti gli obiettivi, le priorità e i criteri di utilizzazione delle risorse, nonché i parametri cui ciascun intervento va commisurato. Nell'approvare tale documento l'Amministrazione aveva provveduto ad assumere impegni globali di spesa relativamente a tutte le somme necessarie per l'attuazione delle iniziative previste. Senonchè la Corte, in sede di esame degli atti, ha fatto rilevare l'impossibilità di procedere all'impegno di spesa sulla scorta del solo programma, non ritenendo, infatti, sussistenti nella fattispecie i requisiti a tal fine richiesti dall'art. 11 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47: l'Amministrazione si è, infine, adeguata a tale indirizzo e ha provveduto di conseguenza ad emettere i singoli decreti solamente in presenza di tutti i presupposti di legge.

Quanto sopra si è riferito poichè la vicenda, che, peraltro, ha comportato notevoli ritardi nell'attuazione degli interventi in esame, è emblematica della necessità di rimeditare la normativa contabile regionale in materia di impegni di spesa, tematica di cui si è già trattato nel precedente capitolo 1.1. Comunque, è da sottolineare ancora che l'Assessorato, nella concreta gestione degli interventi in questione, si è trovato impreparato ad esercitare i nuovi compiti attribuitigli dalla legge, come dimostra l'eccessivo numero di osservazioni che la Corte ha dovuto effettuare per richiamare l'attenzione dell'Amministrazione sul rispetto della normativa che disciplina il

procedimento istruttorio dei finanziamenti.

Per quanto riguarda, infine, l'azione pubblica a favore dei soggetti portatori di handicap, è noto che la legge regionale 29 marzo 1986, n. 16 ha approvato un piano triennale di interventi a favore di tali soggetti, prevedendo una serie articolata di azioni rimesse alla competenza di vari Assessorati regionali. All'Assessorato degli enti locali è stata specificamente affidata la gestione degli interventi di cui agli artt. 5 e 6 della legge, per attuare i quali sono stati istituiti i capitoli 19033, 19034, 19035 e 19036.

Sul capitolo 19033 era stata autorizzata una spesa di 4 miliardi per il rimborso, agli enti che svolgono attività di riabilitazione in favore degli handicappati, delle spese sostenute per il servizio di trasporto. L'intero ammontare dello stanziamento a fine esercizio ha costituito economia di spesa; tale fatto, che si segnala con tono particolarmente critico, è da mettere in relazione a vari ostacoli che si sono frapposti all'attuazione del predetto piano triennale. Hanno inciso, in particolare, sia la mancata costituzione delle "équipes pluridisciplinari" presso ogni Unità sanitaria locale (8), sia la complessa e farraginoso procedura, prevista dall'art. 18 della legge, per l'impie-

(8) A tali organismi il legislatore ha demandato una serie di compiti indispensabili per la realizzazione dei vari servizi previsti dalla l.r. n. 16/1986.

go dei fondi disponibili (9).

Sul capitolo 19034, poi, su risorse disponibili pari a 10.000 milioni, sono state accertate a chiusura dell'esercizio economie di spesa pari a 7.039 milioni: nella fattispecie, le cause di tale risultato negativo sono da ricercare principalmente nell'estrema lentezza con cui i comuni hanno provveduto a presentare le istanze per ottenere contributi per l'acquisto di impianti, attrezzature e arredi occorrenti per la funzionalità delle comunità-alloggio e delle case-famiglia.

Poichè anche le somme disponibili sui capitoli 19035 e 19036 (8 miliardi e 6,5 miliardi) (10) a chiusura dell'esercizio hanno costituito economie di spesa, si può fondatamente affermare che la normativa introdotta dalla più volte citata legge n. 16 è risultata sostanzialmente disapplicata. Nel censurare tale situazione, appare quanto mai opportuno eliminare le cause che hanno comportato il mancato avvio di interventi di tale ampia rilevanza sociale e si auspica che la situazione di stallo nell'attuazione della legge a favore dei portatori di handicap possa essere superata nel presente esercizio finanziario, al

(9) Tale procedura si articola come segue: il piano di utilizzazione deve essere predisposto a cura dell'Assessore alla Sanità, d'intesa con altri quattro Assessori (Enti locali, Lavoro, Cooperazione e Beni culturali); poi, dovrà essere approvato dalla Giunta regionale previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale.

(10) Tali somme erano rispettivamente destinate ad interventi contributivi per la gestione dei servizi residenziali, case-famiglia e comunità-alloggio e per la realizzazione dei servizi connessi agli interventi di aiuto domestico e assistenza abitativa alle famiglie di soggetti portatori di handicap.

fine di garantire più agevoli condizioni di vita a soggetti nei confronti dei quali sono inammissibili lentezze amministrative o remore burocratiche.